

INNOCENZO III, IL CONCILIO LATERANENSE IV E LO
STATUS GIURIDICO DELL'ERETICO NELLA GLOSSA
ORDINARIA AL DECRETO DI GRAZIANO ED IN QUELLA DI
ACCURSIO AL CODICE DI GIUSTINIANO

Fecha de recepción: 25 de agosto de 2016 / Fecha de aceptación: 3 de octubre de 2016

Ruggero Maceratini
Università degli Studi di Trento
ruggero.maceratini@unitn.it

Riassunto: Necessaria premessa cronologica, concettuale e giuridica è la trattazione del problema delle eresie nel diritto romano-cristiano perché questo diritto avrà grande influenza sul diritto medievale, sia canonico che quello romano dei legisti. Si espone la legislazione canonica del XI secolo, in cui il problema si ripresenta, precedente la decretale *Vergentis* e la decretale stessa con i cambiamenti che ha apportato. Del suo autore, Papa Innocenzo III, s'illustrano la formazione giuridica e i suoi rapporti con Ugucione da Pisa, il più grande canonista non solo della sua epoca. L'indagine sullo *status* giuridico dell'eretico nelle Glossa Ordinaria al Decreto di Graziano ed in quella di Accursio al Codice di Giustiniano dà conto non solo del trattamento a lui riservato, con le relative pene ed incapacità giuridiche, ma anche dei rapporti tra il diritto canonico ed il diritto romano nel Medio Evo.

Parole chiave: Eretico, diritto romano-cristiano, diritto medievale canonico, Innocenzo III, *Vergentis*, Glossa Ordinaria, Decreto Graziano, Accursio, Glossa, Codice Giustiniano.

Abstract: An introductory chronological, conceptual and juridical foreword dealing with the problem of the heresies in the Roman-Christian law is needed as this law had a great influence upon both Canon and Roman medieval law. The medieval Canon law of the 11th century is expounded, as it is here that the problem of heresies reappears both before and after the *Vergentis* decree in order to see the amendments that this decree resulted in. The juristic education of its author Pope Innocent III and his relationship with Ugucione da Pisa, the most important and influential canonist not only of this century, is then outlined. The research about the juridical status of the heretics in the Ordinary Gloss to the Decree of Gratian and in that of Accursio to Codex Iustiniani presents not only the related sentences and legal incapacities which concerned the heretics but also the relationship between Canon and Roman law in the Middle Ages.

Keywords: Heretic, roman christian law, Innocent III, Vergentis, Ordinary Gloss, Decree Gratian, Accursius, Gloss, Codex Iustiniani.

1. PREMESSA SULLA DEFINIZIONE DI ERETICO NEL DIRITTO ROMANO-CRISTIANO E SUL SUO *STATUS*

*Canonista sine legibus nihil, legista sine canonibus parum*¹ da qui l'opportunità di trattare l'argomento sia nella Glossa Ordinaria al Decreto di Graziano che in quella di Accursio al Codice di Giustiniano; prima però è opportuno esporre, sia pur in breve, la legislazione del diritto romano-canonico sull'eresia, poi quella delle decretali sino ad Innocenzo III ed infine quella del pontefice stesso.

Francesco Ruffini nelle sue lezioni svolte nell'Università di Torino nei primi trent'anni del secolo scorso a proposito delle relazioni tra Stato e Chiesa rilevava come prima del Cristianesimo la religione fosse considerata unicamente nel suo aspetto politico-istituzionale, non certo sotto di quello individuale o universale, come avvenne in seguito al suo avvento; ciò aveva come conseguenza un'universale tolleranza in fatto di religione. Con il graduale prevalere del Cristianesimo sulle altre religioni sino a divenire quell'esclusiva dell'impero romano (Editto di Teodosio il Grande 380 d.C.), la considerazione fino allora non data agli altri due aspetti del fenomeno religioso: quello individuale e universale, unito al carattere monoteistico (ereditato dal Giudaismo) del Cristianesimo, condusse alla conseguenza dell'intolleranza religiosa².

Di qui il sorgere dell'eresia come reato. Tralasciando l'indagine sulla definizione dell'eresia nel *Codex Theodosianus*, peraltro da me già condotta³, e

¹ HAGENEDER, O., «Der Häresie-Begriff bei den Juristen des 12. und 13. Jharhunderts», in *The Concept of Heresy in the Middle Ages (11th-13th C.)*, M. L. Series I Studia IV a cura di LOURDAUX, W. – VERHELST, D., Leuven 1983, p. 45 e nota 13.

² RUFFINI, F., *Relazioni tra Stato e Chiesa- Lineamenti storici e sistematici a cura*, di MARGIOTTA BROGLIO, F., Bologna 1974, pp. 15, 29, 31, 33.

³ MACERATINI, R., *Ricerche sullo status giuridico dell'eretico nel diritto Romano-cristiano e nel diritto Canonico classico (da Graziano ad Ugucione)*, Padova 1994, p. 51, 52. Che d'ora in poi è

limitandoci al Codice di Giustiniano, che sarà poi conosciuto e glossato, essa è definita in vari modi: superstizione, sacrilegio, *publicum crimen*, delitto ed è confusa con l'apostasia. Nel Codice di Giustiniano e nelle Novelle che poi passeranno come Autentiche al Codice stesso⁴, eretici sono definiti: coloro che non accettano il credo niceno e ciò che hanno stabilito i primi quattro concili ecumenici⁵, ma la definizione propriamente giuridica è contenuta in C.1,5,2,1: "*Haereticorum autem vocabulo continentur et latis adversus eos sactionibus debent succumbere, qui vel levi argumento iudicio catholicae religionis et tramite detecti fuerint deviare*", legge la cui ambigua formulazione dell'espressione: *qui vel levi argumento iudicio catholicae religionis*, ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti⁶ su cui per ora è inutile soffermarsi.

Sommariamente riassunta, la legislazione romano-cristiana giustiniana prevedeva varie pene per gli eretici: la morte, l'esilio, la condanna *ad metalla*, sanzioni corporali e multe a seconda della gravità dell'eresia, dei soggetti che la commettevano e dei loro comportamenti⁷; inoltre sussistevano varie incapacità di carattere civile, talora correlate alle pene, quali ad es. l'intestabilità, l'incapacità a ricevere donazioni, limitazioni al diritto di proprietà, la perdita della dote, del diritto agli alimenti per i figli⁸; limitazioni alla libertà di culto e di movimento⁹; erano previste poi limitazioni di carattere processuale¹⁰ e l'infamia, sulla cui natura (se sia una pena vera e propria o conseguenza civile dell'eresia) le opinioni sono contrastanti¹¹, ma che certamente ebbe una forte influenza in questo periodo ed ancor più nel successivo di cui ci si occuperà.

così citato: *Ricerche cit.* Delle note di questi in genere indico anche le fonti particolarmente le manoscritte.

⁴ *Ibidem*, p. 52 nn. 11, 12, 13, 14, 15 (C. 1, 7, 3; C. 1,5,8; C. 1, 5, 4, 1; C. 1, 5, 4, 6; C. 1, 5, 7, 6.) e bibliografia *ivi* n. 16.

⁵ *Ibidem*, p. 70 nn. 5,6,7 (C. 1, 1, 2; Nov. 109 praef. = A.C. 8, 5 ; Nov. 115, 3, 14= A.C. 8, 12, 3).

⁶ *Ibidem*, p. 71 e ss.

⁷ *Ibidem*, pp. 74-81.

⁸ *Ibidem*, pp. 84-88.

⁹ *Ibidem*, p. 88.

¹⁰ *Ibidem*, p. 89.

¹¹ *Ibidem*, pp. 90-96.

Infine, in questa rapida disamina della legislazione romana cristiana, bisogna dire di alcuni reati connessi con l'eresia; dal punto di vista del soggetto agente, alcuni comportamenti, altrimenti leciti, costituiscono reato solo se sono compiuti dall'eretico: es. l'acquisto di uno schiavo cattolico, la sua riconduzione in schiavitù, l'insegnamento di dottrine eretiche, etc¹². Altro reato è la reiterazione del Battesimo che può essere compiuta sia dall'eretico sia dall'ortodosso, ma le cui conseguenze sono differenti: più gravi per il primo che per il secondo¹³, ma non solo questo, anche altri possono essere commessi indifferentemente da eretici da ortodossi, detenere o trascrivere libri eretici, discutere in privato o in pubblico di eresia, accogliere in casa gli eretici o farla utilizzare per riunioni eretiche, etc¹⁴.

Da quanto sino ad ora detto, risulta una legislazione romano-cristiana sull'eresia ampia e articolata, ma non uniforme rispetto a questo fenomeno poiché è in relazione alla gravità dottrine eretiche, risultando più afflittiva per quelle più pericolose come per il Manicheismo¹⁵. Questa circostanza portò all'individuazione e denominazione delle varie eresie con diversi criteri, generalmente il nome di chi l'aveva proposta per primo o ne era stato il principale sostenitore o su particolari caratteristiche dell'errore. L'abbondante classificazione e denominazione che derivò fu in seguito utilizzata anche dopo il mille quando il problema delle eresie si ripresentò¹⁶, e il *Codex* di Giustiniano, prima conosciuto in Italia in modo estremamente ridotto, ebbe la forma alla quale attinse la legislazione di cui ci stiamo occupando, pur senza contenere le costituzioni greche¹⁷.

¹² Ivi, p. 97.

¹³ Ibidem, p. 98.

¹⁴ Ibidem, p. 99 e ss.

¹⁵ Ibidem, p. 254 n. 279 (C. 1, 5, 11; C. 1, 5, 12, 3 e C. 1, 5, 6).

¹⁶ Ibidem, p. 114 e ss.

¹⁷ WEIMAR, P., «Die Legistische Literatur der Glossatorenzeit», in *Hanbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte*, COING, H., Bd, I *Mittelalter* München 1973 p. 150; MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 252 e n. 273.

2. LA LEGISLAZIONE SUGLI ERETICI SINO A INNOCENZO III

Già nel 1119 nel canone 3 del concilio di Tolosa, il papa era Callisto II, si invocava l'aiuto del braccio secolare per la lotta all'eresia e la condanna di chi le favoriva¹⁸, il successivo concilio Lateranense I (1123), sotto Pasquale II, al canone 5 aveva dichiarato invalide e nulle le ordinazioni fatte dall'antipapa Gregorio VIII definito eresiarca¹⁹, poi il concilio ecumenico Lateranense II del 1139, al canone 23 aveva ripreso letteralmente le statuizioni del concilio di Tolosa²⁰ ed ancora il I concilio di Reims (1148 quasi contemporaneo al *Decretum Gratiani*) nel can.18 condannava l'aiuto prestato agli eretici²¹. Nove anni dopo il II concilio di Reims (1157) al can. 1 prescriveva pene agli eretici²², così come quello di Oxford del 1160 e forse quello di Montpellier del 1162²³. Sotto Alessandro III il concilio di Tours del 1163, concepito quale concilio ecumenico, anche se formalmente non lo divenne²⁴, nel can.4 riformulò in maniera più articolata e chiara la legislazione precedente poi accolta in questa forma nella *I Compilatio Antiqua* (5, 6, 10)²⁵. Nel 1177, il medesimo pontefice in una decretale definì eretico chi non credeva nella perfetta umanità e divinità di Gesù Cristo²⁶.

Il concilio ecumenico Lateranense I (1123, pontefice Callisto II) nel can. 5 condannò sia le ordinazioni effettuate dall'eresiarca Burdino, condannato dalla Chiesa, che quelle dei vescovi da lui creati, dichiarandole *irritae*; il concilio ecumenico Lateranense II (1139, pontefice Innocenzo II) nel can.30 ripeté la medesima condanna per le ordinazioni fatte da Pietro Leone *et aliis schismaticis et*

¹⁸ Ivi, p. 333 n. 29 (MANSI, J. D., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio...* Florentiae Venetiis 1759- 1798= MANSI, XXI col. 226 tit.).

¹⁹ Conc. Later. I can.5 "*Ordinationes quae a Burdino haeresiarca [...] factae sunt, nos irritas esse iudicamus*" in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di ALBERIGO, G., et alii, Bologna 1973³, in seguito così citato COD.

²⁰ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 333 n. 30 (COD p. 202).

²¹ Ibidem, p. 333 n. 31 (MANSI XXI col. 718).

²² Ibidem, p. 333 n. 32 (MANSI XXI col.843).

²³ Ibidem, p. 334 nn. 33, 34 (MANSI, XXI col. 1148- MANSI XXI col. 1160, JL. 10718).

²⁴ DE VERGOTTINI G., *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia*, Milano 1952, p. 20.

²⁵ DE VERGOTTINI G., *op. cit.* p. 21; *Ricerche cit.* p. 334; (MANSI XXI, coll. 1177-1178; *Comp. I* 5, 6, 10).

²⁶ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 335 e n. 43; (MANSI XXI, col. 1081 *Cum Christus*).

haereticis. Quasi quarant'anni dopo il concilio Lateranense II, il Lateranense III (1179 - pontefice Alessandro III-), nel can. 27 riprese il contenuto del can. 4 del concilio di Tours (1163), cosa che non poteva essere diversamente poiché entrambi questi ultimi concili, quello di Tours e il Lateranense III, furono celebrati sotto il medesimo papa²⁷.

Da quanto sino ad ora esposto, risulta che la legislazione antieretica fu soprattutto di carattere conciliare particolarmente quella del can. 4 del concilio di Tours e quella del can. 27 del Lateranense III, la quale poi fu accolta nelle collezioni di decretali antecedenti alla *Compilatio I*²⁸; come spiegare, allora, l'inserimento di canoni conciliari in raccolte di decretali? È noto che da Dionigi il Piccolo in poi le decretali pontificie assunsero sempre maggior valore legale sino ad essere equiparate ai canoni conciliari²⁹, ma rimane sempre questa 'anomalia'. Si può affermare che anche ad Alessandro III, papa giurista anche se non quel famoso giurista Rolando Bandinelli come a lungo si è ritenuto³⁰, possa essere applicato quanto scrisse Cortese sui rapporti tra Innocenzo III e il concilio Lateranense IV: “[...] *le norme le predispose sostanzialmente Innocenzo III di propria autorità e le fece soltanto leggere all'assemblea: erano sostanzialmente decretali ch'egli 'pubblicava' innanzi all'ecumenica adunanza [...]*”³¹. Riterrei che quest'opinione non contrasti ma anzi sia, in un certo senso, corroborata anche da quella di W. Holtzmann secondo cui le collezioni di decretali sono sorte dai canoni del concilio lateranense³². G. Le Bras sulla relazione tra il concilio Lateranense III e papa Alessandro III dice: *“Le III^e concile de Latran devait permettre au pape de donner une solennité plus grande encore à son oeuvre, mais indépendamment de cette*

²⁷ Ivi, p. 337 e n. 53 (Conc. Later. III c. 27, COD p. 224; Conc. Tours c. 4 MANSI XXI col. 1177).

²⁸ Ibidem, p. 348 n. 114, con tabella riassuntiva delle fonti.

²⁹ STICKLER, A. M., *Historia Iuris Canonici- Institutiones Academicae- I Historia Fontium*, Augustae Taurinorum 1950, p. 49: *“Collectio-versio canonum et collectio decretalium secundum mentem ipsius compliatoris certe certius unum Corpus iuris universalis debuerunt efformare”*; GAUDEMET, J., *Les sources du droit en Occident du II^e au VII^e siècle s.l.* ma Paris 1985, p. 136.

³⁰ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 369 n. 22.

³¹ CORTESE, E., *Il diritto nella storia medievale. II Il Basso Medioevo*, Roma 1995, p. 216 e n. 61.

³² COD cit., p. 207 e n. 1.

assemblée des principes sont posés dont l'Eglise ne devait plus s'écarter"³³. Alla legislazione di Alessandro III seguì la famosa decretale di Lucio III *Ad Abolendam* (1184) emanata nella cattedrale di Verona alla presenza dell'imperatore Federico I Barbarossa³⁴.

Ora però è opportuno entrare nel merito della legislazione sugli eretici precedente alla decretale *Vergentis* di Innocenzo III per vedere poi le novità introdotte da questo pontefice rispetto alla legislazione precedente.

Come abbiamo visto questa legislazione si basa essenzialmente sul can. 4 de concilio di Tours, sul can.27 del concilio Lateranense III, già citate, e sulla decretale di Lucio III.

Il canone 4 del concilio di Tours stabilisce per le provincie francesi in cui era maggiormente presente l'eresia una proibizione generale per i cattolici di avere rapporti con gli eretici, "*ut saltem humanitatis solatio amisso ab errore viae suae resipiscere compellantur*", conseguentemente i cattolici non possono dare ospitalità, rifugio, o qualsivoglia aiuto agli eretici, né avere con loro rapporti commerciali per non essere dichiarati partecipi dell'eresia e poi scomunicati, le potestà laiche, a loro volta, hanno un vero e proprio dovere di vigilanza sul fenomeno ereticale e possono confiscare i beni degli eterodossi³⁵.

Il canone 27 del concilio Lateranense III nella prima parte infligge agli eretici, ai loro fautori e difensori la pena della scomunica con la conseguente esclusione dal consorzio civile, con tutte le relative incapacità già indicate nel can.4

³³ LE BRAS, G., *Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*. T.VII, *L'Age classique 1140-1378. Sources et Théorie du Droit*, Paris 1965, p. 139.

³⁴ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 349 nn. 117, 118, 119 a questa decretale MAISONNEUVE H., *Études sur les origines de l'Inquisition (L'Eglise et l'État au Moyen Age VII Dir. LE BRAS, G.)* Paris 1960², p. 151 fa risalire l'origine dell'Inquisizione, ma p. 367 attenua l'affermazione; contra KOLMER, L., *Ad Capiendas Vulpes. Die Ketzerbekämpfung in Südfrankreich in der ersten Hälfte des 13.Jahrhunderts und die Ausbildung des Inquisitionsverfahrens* (Pariser Historische Studien 19), Bonn 1982, p. 108 n. 1 ma non tiene conto della precedente affermazione di MAISONNEUVE H., *op. cit.*, p. 127: "*C'est le principe même de l'Inquisition qui est posé et c'est Alexandre III qui l'a posé*" v. anche *Ricerche. cit.*, p. 334 n. 36.

³⁵ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 333 e n. 27 per il testo.

del concilio di Tours, e la privazione della sepoltura ecclesiastica³⁶. Nella seconda parte il can. 27 ordina una vera e propria crociata *ante litteram* contro alcune bande sanguinarie di mercenari (Brabanzoni, Aragonesi, Navarri etc.) al soldo per lo più, ma non esclusivamente, dei dinasti della Francia meridionale i quali, più o meno apertamente erano eretici, bande che: “*more paganorum omnia perdant et vastent*”³⁷. Coloro che se ne servono o li favoriscono devono essere pubblicamente denunciati: “*et eadem omnino sententia et poena adstricti nec ad communionem recipiantur ecclesiae, nisi societate illa pestifera et haeresi abiurata*”, per tali dinasti non è più valido qualunque tipo rapporto feudale³⁸. Le potestà temporali hanno il dovere di opporsi con le armi a siffatte masnade: “[...] *tantis cladibus se viriliter opponant et contra eos armis populum christianum tueatur [...]*” e la liceità di confiscare i loro beni; correlativamente a questo dovere anche il clero ha quello di opporsi all’eresia sotto la pena della privazione dell’ufficio in caso di negligenza: “*Episcopi vero sive presbyteri, qui talibus fortiter non restiterint, officii sui privatione mulctentur, donec misericordiam apostolicae sedis obtineant*”³⁹.

Qualunque sia l’interpretazione del can.27 del concilio Lateranense III [v. al riguardo De Vergottini, il quale sostiene che la divisione del canone in due parti: dal suo inizio sino a dove sono indicate le feroci masnade dei Brabanzoni etc... e, da questo punto sino alla fine del canone stesso abbia come conseguenza che le misure, prese da Alessandro III in questo canone siano state più blande rispetto a quelle del can.4 del concilio di Tours, mentre ritengo che queste argomentazioni non sembrano essere decisive⁴⁰], rimane pur sempre il fatto che in esso, di portata generale per la sua natura ecumenica, si ha la regolamentazione più particolareggiata sull’eresia e sugli eretici con tutte le sue conseguenze afflittive:

³⁶ Sul punto specifico v. *Ricerche. cit.*, p. 360 il testo del canone in *COD cit.*, p. 224 e ss.

³⁷ Questa la dizione in *COD cit.*, p. 224 cui corrisponde anche MANSI, *op. cit.* XXII col. 232, mentre DE VERGOTTINI, G. *op. cit.*, p. 182 riporta: “*omnia perdunt et vastant*”.

³⁸ *COD cit.*, p. 225: “*Relaxatos autem se noverint a debito fidelitatis et hominii a totius obsequii [...]* quicumque illis aliquo pacto tenentur annexi”.

³⁹ *COD cit.*, p. 225.

⁴⁰ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 354 ss. e soprattutto p. 356 e ss.

penali e civili, che comporta questo reato; regolamentazione che fu applicata in tutta la sua ampiezza e consequenzialità almeno nella Francia meridionale.

Con la successiva decretale di Lucio III, *Ad Abolendam*, emanata nel 1184 in Verona alla presenza dell'imperatore Federico I Barbarossa, la legislazione sugli eretici fu ampliata e precisata. In essa, dopo la scomunica contro eresie e movimenti ecclesiali quali la catara, la patara e la valdese, c'è una definizione dell'eresia, o meglio, un criterio generale per riconoscere gli eretici: “[...] *qui de sacramento corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi [...] vel reliquis ecclesiasticis sacramentis aliter sentire aut docere non metuunt, quam sacrosanta Roma ecclesia praedicat et observat*”⁴¹, definizione che richiama immediatamente quella presente nel *Codex* di Giustiniano: “*Cunctos populos quos clemementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret [...]*”⁴².

Nella decretale di Lucio III, la condanna degli eretici è totale poiché comprende non solo il nucleo centrale della comunità eterodossa: i c.d. *perfecti*, ma anche i *consolati* e i *credentes*, cioè gli adepti di minor grado per poi scendere ai loro difensori e fiancheggiatori⁴³. Le pene stabilite sono: per i chierici: la riduzione allo stato laicale con conseguente perdita di ogni ufficio e beneficio e la successiva consegna alla potestà secolare per la giusta pena: *animadversio debita* espressione che significa la pena capitale, ma non necessariamente la morte⁴⁴, la privazione dei suoi beni personali a favore della chiesa in cui svolgeva il suo incarico⁴⁵. Il laico, invece, “*seculares iudicis arbitrio con reliquatur, debitam recepturus pro qualitate facinoris ultionem*”⁴⁶. La condizione per l'applicazione di tali pene, sempre

⁴¹ Ivi, p. 350.

⁴² C. 1, 1, 1.

⁴³ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 350 n. 121 (MANSI XXII, col. 477, JI. 15109-9635 = *Comp. I* 5, 6, 11).

⁴⁴ Ibidem, p. 350 n. 121 (MANSI XXII, col. 477, JI. 15109-9635= *Comp. I* 5, 6, 11).

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ Ibidem.

preceduta dalla scomunica del colpevole, è che l'eretico non si pente e non abbia dato concreti di tale pentimento: “*congruam satisfactionem*”⁴⁷. Se il pentimento non sia stato sincero e il reo sia ricaduto nell'eresia, dovrà essere consegnato senza indugio alla potestà secolare. Nel tentativo di non lasciare alcuno spazio a questo reato, si disegna una figura speciale di eretico: quella di chi, sospettato di eresia, non si purghi da tale sospetto e sia rimasto in questo stato per più di un anno, al termine del quale sarà considerato eretico⁴⁸.

Insieme alle sanzioni per il clero che non si mostra sollecito nell'applicare quanto prescritto, per la prima volta, ne sono previste altre per i poteri temporali negligenti nel dare esecuzione a questa normativa:

“*Statuimus insuper ut comites barones rectores et consules civitatum et aliorum locorum [...] Si vero id observare noluerint, honore, quem obtinent spolientur et ad alios nullatenus assumantur, eis nihilominus excommunicatione ligandis et terris ipsorum interdicto ecclesiae supponendis. Civitas autem [...] resistentes, aliarum careant commercium civitatum et episcopali se noverit dignitatem privandam*”⁴⁹.

Ai colpevoli, siano essi eretici che *fautores*, si applica l'infamia perpetua la cui conseguenza è la loro impossibilità di esercitare l'avvocatura, di essere teste e di ricoprire uffici pubblici;⁵⁰ la natura di questa pena che segue ad una sentenza di condanna (si tratta di una pena *ferende sententie* e non *late sententie*) è di costituire una *infamia iuris* e non *facti*⁵¹.

Infine, conseguenza delle pene sopra indicate, ma anche misura per impedire il diffondersi dell'eresia sono: la prescrizione di nullità di ogni testamento

⁴⁷ Ivi.

⁴⁸ Ibidem, p. 351 note v. in particolare n. 126 per opinione contraria di De Vergottini.

⁴⁹ Ibidem, p. 351. p. 351 n. 128 (MANSI XXII, col.478, JI. 15109-9635 = *Comp. I* 5,6,11); HAGENEDER O., «Studien zur Dekretale 'Vergentis' (X.V,7,10). Ein Beitrag zur Häretikergesetzgebung Innocenz' III», in *Zeitschrift der Savigny Stiftung, Kanonistische Abteilung* 49 (1963), p. 147, d'ora in poi cosicitata, Z. S. St. K. A.

⁵⁰ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 351 n. 129 (MANSI XXII, col. 478, JI. 15109-9635- = *Comp. I* 5, 6, 11).

⁵¹ Ibidem, p. 353 n. 147 su questo punto v. LANDAU P., *Die Entstehung der canonischen Infamiebegriffs von Gratian bis zur Glossa Ordinaria*, Köln-Graz 1966, p. 46 e ss.

e delle donazioni agli eretici fatte dal clero e dai laici⁵², il divieto di avere con loro rapporti commerciali e la nullità di ogni rapporto giuridico⁵³, il divieto di riunione per gli eretici⁵⁴ e, per gli ortodossi, quello di prestare loro aiuto⁵⁵.

3. LA RELAZIONE INNOCENZO III E UGUCCIONE DA PISA. LA DECRETALE *VERGENTIS* DI INNOCENZO III. IL CONCILIO LATERANENSE IV

Veniamo ora alla decretale *Vergentis* di Innocenzo III, un papa che superò nella produzione di decretali i pur elevatissimi ritmi di Alessandro III:

*“un papa grandissimo, attivo, battagliero e probabilmente non digiuno di diritto, anche se oggi si dubita ch’egli fosse quel giurista rifinito di cui la tradizione storiografica ha parlato, lo si credeva infatti allievo del celebre canonista Ugucione pisano sulla scorta di una testimonianza di Giovanni d’Andrea che sembra però fraintesa. È tuttavia probabile che Innocenzo aggiungesse alla formazione teologico-filosofica la frequenza-almeno per un paio d’anni- di qualche scuola giuridica bolognese”*⁵⁶.

Quest’affermazione si basa, sui lavori di K. Pennington, che ha dedicato studi specifici alla cultura giuridica del pontefice: “[...]: *Thus, even by a most generous estimate, Innocent could have studied at Bologna for two years or little more; hardly enough time for him to have become a highly skilled canonist, even if he had studied law*”, Pennington poi aggiunge: *“The paradox is, nevertheless, that Innocent’s pastoral approach to crucials problems both within and outside the Curch had profound legal ramifications”*⁵⁷.

⁵² Ivi, p. 353 n. 140 (*Comp. I 5, 6, 8 = X 5, 7, 5; Comp. I 5, 6, 9 = X. 5, 7, 6*).

⁵³ Ibidem, p. 353 n. 141 (c.4 Conc.Turon. c. 27 Conc.Later.III).

⁵⁴ Ibidem, p. 353 n. 142.

⁵⁵ Ibidem, p. 353 n. 143 (c.4 Conc.Turon. c. 27 Conc.Later.III, decr. *Ad Abolendam*).

⁵⁶ CORTESE E., *op. cit.*, p. 211 e n. 44.

⁵⁷ PENNINGTON, K., «The Legal Education of Pope Innocent III» (in B.M.L 4 Berkeley 1974¹) rpt., in *Variorum*, Aldershot 1993 p. I/9 e p. I/10; dello stesso v. *Further Thoughts on Pope Innocent III’s Knowledge of Law* (Z. S. St. K. A. 72, Wien-Köln-Graz, 1986¹); «Innocent III and the Divine Authority of the Pope» (in *Pope and Bishops: The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries, The Middle Ages*, Philadelphia 1984¹); «Pope Innocent III’s Views on Church and State: A Gloss to Per Venerabilem», (in *Law Church and Society: Essays in Honour of Stephan Kuttner*, Philadelphia 1977¹); *The Politics of Innocent III* (in Z. S. St. K.A. Wien-Köln-Graz 1983¹) tutti ristampati senza variazioni in *Variorum*, II, III, IV, V da cui cito; HAGENEDER O, *Studien...*, cit. p.

In ogni modo, quale sia stata la cultura giuridica di Innocenzo III e della sua curia, certo è che l'utilizzazione del diritto romano nella riflessione giuridica sull'eresia, diede un grande impulso alla sua elaborazione e sistematizzazione⁵⁸, allorché il pontefice emanò il 25 marzo 1199 la decretale *Vergentis*⁵⁹. Diretta alla città di Viterbo essa ebbe dapprima valore solo entro il *Patrimonium Sancti Petri*, ma in seguito fu considerata in vigore nella lotta contro gli Albigesi nella Francia del sud⁶⁰ ed infine acquistò valore generale nel 1210 quando fu inclusa nella prima delle c.d. collezioni autentiche: la *Compilatio III* voluta da Innocenzo III⁶¹ redatta da Pietro Collivacino da Benevento, forse ex maestro bolognese, allora notaio apostolico e due anni dopo cardinale⁶².

All'inizio della decretale il pontefice si riporta alla legislazione precedente per renderla più aspra:

“[...] *Licet autem contra vulpes huiusmodi parvulas, species quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem colligatas [...] diversa praedecessorum nostrorum temporibus emanaverint instituta [...] Ne autem nos [...] cum malis agriculis et mercenario comparemur: contra defensores, receptatores, fautores et credentes haeticorum aliquid severius duximus statuendum [...]*”⁶³.

140: “[...] während seines Studiums zu Bologna in der Dekretsumme des Huguccio von Pisa [...]”; SAYERS, J., *Innocenzo III 1198-1216*, (I ed. *Innocent III. Leader of Europe 1198-1216*, London 1994), Roma 1997, p. 33: “Il grado di conoscenza del diritto romano da parte di Lotario (anche dopo essere divenuto papa) è incerto”. BERMAN, H. J., *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*. London, 1983, p. 203: “[...] Pope Innocent III. also a distinguished jurist.”; MOORE, J. C., *Pope Innocent III (1160/61-1216). To Root up and to Plant*, Leiden-Boston 2003, p. 10, non si pronuncia sul grado di conoscenza giuridica del papa, pur presupponendone una.

⁵⁸ MAISONNEUVE, H., *Études. cit.* p. 157: “Il était dans la tradition canonique de vénérer le Droit Romain et de l'utiliser dans la mesure où pouvait s'accorder avec les lois morales et disciplinaires de l'Église. Cette tradition, Gratien la constate, Huguccio la continue, Lucius III la légitime, Innocent III la canonise [...]” e n. 39; HAGENEDER O., *Studien...*, cit. p. 144.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 141.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 152ss.; WALTHER, H. J.; «Häresie und Päpstliche Politik: Ketzerbegriff und Ketzergesetzgebung in der Übergangsphase von der Dekretistik zur Dekretalistik», in *The Concept of Heresy in the Middle Ages (11th-13th C.)...*, cit. p. 135.

⁶¹ *Ibidem*, Per il testo v. P. L. 214, 537 e ss. *Comp. III* 5,4,1= X.5,7,10 (ed. Friedberg) da cui cito.

⁶² CORTESE, E., *op. cit.*, p. 214; V. studio specifico di PENNINGTON, K., «The Making of a Decretal Collection: The Genesis of *Compilatio tertia*», (in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law: Salamanca 1976 Vaticano 1980*¹) in *Variorum*, VIII, soprattutto p. 89-90 sul carattere di ufficialità della collezione e sul ruolo di Innocenzo III nel conferirglielo.

⁶³ X. 5,7,10.

Il richiamo al canone 27 del concilio Lateranense III ed ancor più alla decretale di Lucio III è palese: “*Die Dekretale [...] war zweifellos die Frucht grundsätzlicher Erwägungen des Papstes zum Ketzerproblem, dem er nun in Viterbo mit gewichtigen Änderungen und Erweiterungen gegenüber der bislang üblichen Verfahrensmodell von Ad Abolendam zu Leibe rücken wollte*”⁶⁴.

Come appare da questo brano⁶⁵, non solo continuità con la precedente legislazione, ma anche maggiore severità nel trattare l’eresia. Anche la *Vergentis*, come la decretale di Lucio III, si rivolge in primo luogo ai *defensores, receptatores, fautores et credentes haereticorum* e stabilisce la pena dell’infamia da infliggersi solo dopo che il reo, “*nisi primo secundove commonitus a sua super hoc curaverit presumptione cessare, ipso iure factus infamis*”. Questa disposizione aggrava la posizione dell’eretico perché muta il modo di infliggere l’infamia che non deriva più da una sentenza di condanna, come nella decretale di Lucio III⁶⁶, ma *ipso iure* dalla commissione di azioni che favoriscono l’eresia o dalla mancata conversione all’ortodossia. È da notare poi che l’espressione: “*nisi primo secundove commonitus a sua super hoc curaverit presumptione cessare*”⁶⁷, àncora direttamente l’infamia alla contumacia.

Come abbiamo visto in precedenza, conseguenza dell’infamia è la perdita di una serie rilevante di diritti: di ricoprire uffici pubblici, di essere testimone o accusatore nel processo, di essere giudice, notaio, avvocato, la perdita della capacità testamentaria e quella di essere erede e in genere di qualunque capacità negoziale⁶⁸, per i chierici, inoltre, v’è la perdita di ogni ufficio e beneficio⁶⁹. Infine

⁶⁴ WALTHER, H. G., «Ziele und Mittel päpstlicher Ketzerpolitik», (in *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter Mit einem Aublick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag über religiöse Intoleranz im nichtchristlichen Bereich*, Hg. SEGL, P.) Köln-Weimar-Wien 1993, p. 114.

⁶⁵ V. anche c n. 9 che cita il passo, ma non mette in luce questa maggiore severità.

⁶⁶ V. sopra n. 50.

⁶⁷ X. 5, 7, 10.

⁶⁸ X. 5, 7, 10: “[...] *ipso iure sit factus infamis, nec ad publica officia vel consilia civitatum, nec ad eligendos aliquos ad huiusmodi nec ad testimonium admittatur: Sit etiam intestabilis nec ad hereditatis successionem accedat. Nullus praeterea ipsi cogatur super quocumque negotio respondere. Quod si forte iudex exstiterit, eius sententiam nullam obtinean firmitatem, nec causae aliquae ad eius audientiam proferatur. Si fuerit advocatus, eius patrocinium nullatenus admittatur:*

in questa questa decretale si trova una disposizione rivolta a tutto il popolo cristiano: “*Si quis autem tales postquam ab ecclesia fuerint denotati, contempserit evitare, anathematis se noverit sententiam incurrisse*”⁷⁰. Per incidens si rileva che questa frase, ambigua per la sua stringata formulazione, può anche significare l’irrogazione della scomunica *latae sententiae* piuttosto che *ferendae sententiae*.

Le seconda parte della *Vergentis* riguarda, la confisca dei beni degli eretici estesa anche ai loro figli anche se non colpevoli dell’errore commesso dai genitori. Essa, nei territori soggetti alla Chiesa avviene direttamente, mentre in quelli del resto dell’Impero deve essere eseguita dai poteri laici; questi ultimi, in caso di negligenza, saranno sottoposti a censura ecclesiastica, in altre parole, alla scomunica com’è nella logica della legislazione antieretica e come dimostrano i fatti storici⁷¹: “*per censuram ecclesiasticam appellatione remota*”⁷².

Anche questa parte della decretale si riallaccia, per quanto riguarda la confisca dei beni degli eretici, alla precedente normativa: can. 4 del concilio di Tours e can.27 del Lateranense III, ma per renderla più efficace se ne estende la portata anche alla loro discendenza ortodossa:

“[...] *ut temporalis saltem poena corripiat quem spiritualis non corrigit disciplinam. Quum enim secundum legitimas sanctiones, reis laesae maiestatis punitis capite, bona confiscentur eorum filiis suis vita solummodo ex misericordia conservata: quanto magis, qui aberrantes in fide Domini Dei Filium Iesum Christum offendunt, a capite nostro, quod est Christus, ecclesiastica debent districtione praecidi, et bonis temporalibus spoliari, quum longe sit gravius aeternam quam temporalem laedere maiestatem? Nec huiusmodi severitatis censuram orthodoxorum exheredati filiorum quasi cuiusdam miserationis praetextu debet ullatenus impedire, quum in multis casis etiam secundum divinum iudicium filii pro patribus temporaliter*

Si tabellio, instrumenta confecta per ipsum nullius sit penitus momenti., sed cum auctore damnato damnentur”. Sul punto v. HAGENEDER, O., *tudien...*, cit. p. 143; HAGENEDER, O., *Der Häresiebegriff...*, cit. p. 89; KOLMER, L., *op. cit.* p. 37.

⁶⁹ X. 5, 7, 10: “*Si vero clericus fuerit, ab omni officio et beneficio deponatur, ut, in quo maior est culpa, gravior exerceatur vindicta*”.

⁷⁰ X. 5, 7, 10.

⁷¹ HAGENEDER, O., *Studien...*, cit. p. 148 e ss.

⁷² *Ibidem*, p. 144 n. 20 mette in luce una differente versione della frase citata: “*per censuram ecclesiasticam am(monitione) pre(missa)*”; MAISONNEUVE, H., *op. cit.* p. 156 n. 34 ancora un’altra: “*per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita*”.

*puniuntur et iuxta canonicas sanctiones quandoque feratur ultio non solum in auctores scelerum, sed etiam in progeniem damnatorum*⁷³.

E, questa estensione, costituisce una novità⁷⁴.

Si è affermato che l'importanza della *Vergentis* sia più che nelle misure stesse contro gli eretici, nella loro giustificazione: “*L'intérêt de la décrétale n'est pas là, mais dans la justification qu'elle donne de ces mesures [...]. C'est la première fois, croyons-nous, qu'apparaît dans un texte canonique officiel l'idée de Majesté*”⁷⁵. Per le profonde motivazioni teologico-giuridiche che hanno condotto Innocenzo III a ritenere l'eresia il *crimen laese maiestatis divinae*, rimando alle bellissime pagine di Ullmann⁷⁶. L'osservazione di Maisonneuve è certamente condivisibile, ma deve essere considerata anche alla luce della novità sostanziale della confisca dei beni anche ai figli ortodossi degli eretici. E' una norma che supera la stessa legislazione imperiale sugli eretici: “*Das war neu und nicht zu rechtfertigen, denn auch das römische Recht hatte den Kinder der Ketzer ihr Erbe belassen, wenn sie dem katholischen Glauben folgten und nicht den Irrlehren ihrer Eltern anhängen*”⁷⁷. Secondo Maisonneuve, in questa decretale l'equiparazione dell'eresia al delitto di lesa maestà avviene sulla base della costituzione *Quisquis* di Arcadio ed Onorio del 407 d.C.⁷⁸, probabilmente presa dal *Decreto di Graziano*⁷⁹. La condanna alla confisca dei beni dei figli degli eretici avviene in conformità a un'altra costituzione di Arcadio, Onorio e Teodosio II del 407 d.C. che colpisce i

⁷³ X. 5, 7,10 (ed. Friedberg p. 783).

⁷⁴ HAGENEDER, O., *Der Häresiebegriff...*, cit. p. 89: “*Das war neu [...]*”.

⁷⁵ MAISONNEUVE, H., *op. cit.* p. 156; HAGENEDER, O., *Studien.....cit* p. 148-149; HAGENEDER, O., *Der Häresiebegriff...*, cit. p. 88; WALTHER, H. G., *op. cit.*, p. 134: “[...] vor Innocenz III. sah niemand Häresie als crimen laesae maiestatis an”; KOLMER, L., *op. cit.* p. 38.

⁷⁶ ULLMANN, W., «The significance of Innocent III's decretal», <Vergentis> in *Études de droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, Paris 1965 rpt. in *Variorum Reprints London 1976*, V p. 729 e ss.

⁷⁷ HAGENEDER, O., *Der Häresiebegriff...*, cit. p. 89.

⁷⁸ C.I. 9, 8, 5: “*Ipsi quidem utpote maiestatis reus gladio feriat, bonis omnibus fisco nostris addictis [...]*”, MAISONNEUVE, H., *Études...*, cit., p. 33.

⁷⁹ MAISONNEUVE, H., «Le droit romain et la doctrine inquisitoriale», in *Études d'Histoire de Droit Canonique dédiée à Gabriel Le Bras*, Paris 1965 II, p. 932 e n. 8; ULLMANN, W., *The significance...*, cit. V p. 732; HAGENEDER O., *Der Häresiebegriff...*, cit. p. 89.

Manichei e i Donatisti che qualifica queste eresie *publicum crimen*, ma concede ai figli ortodossi di ereditare:

*“Quos bonorum etiam publicatione persequimur, quae tamen cedere iubemur proximis quibusque personis, ita ut ascendentium vel descendentium vel venientium ex latere cognatorum usque ad secundum gradum velut in successionibus ordo servetur. Quibus ita demum ad capiendas facultates esse ius patimur, si non et ipsi pari conscientia polluuntur. [...] Sed nec filios heredes existere aut adire permittimus, nisi a paterna pravitate discesserint: delicti enim veniam paenitentibus damus”*⁸⁰.

Questa è l'interpretazione di Hageneder sul rapporto tra la costituzione Arcadio, Onorio e Teodosio del 407 d.C. II (C.I.1,5,4) sopra riportata, e la decretale stessa⁸¹. Maisonneuve inoltre aveva rilevato che questa costituzione del 407 d.C.: “[...] *mitige les rigueurs de la législation générale de 397* [...]”⁸². Proprio sulla base degli studi di questi illustri Autori, si può anche formulare l'ipotesi che la decretale *Vergentis*, nella sua durezza nei confronti dei figli degli eretici, si riporti a più alla costituzione di Arcadio e Onorio del 397 d. C.: che, infatti, dice:

*“[...] ipsi quidem utpote maiestatis reo gladio feriantur, bonis eius, omnibus fisco nostro addictis. Filii vero eius, quibus vitam [...] concedimus [...], a materna vel avita, omnium etiam proximorum hereditate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, si in perpetuo egentes et pauperes [...], sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit et mortis solacio et vitae supplicio”*⁸³.

Che alla costituzione del 407 d.C. Mentre la costituzione del 407 d.C., nella parte che dice: *“Sed nec filios heredes existere aut adire permittimus, nisi a paterna pravitate discesserint: delicti enim veniam paenitentibus damus”*. Può aver ispirato quel brano della decretale *Vergentis* in cui si afferma: *“Nec ad eos (agli eretici N.D.R.) bona eorum ulterius revertantur, nisi eis, ad cor revertentibus et*

⁸⁰ C.I. 1,5,4.

⁸¹ HAGENEDER, O., *Der Häresiebegriff...*, cit. p. 90.

⁸² MAISONNEUVE, H., *Études...*, cit. p. 34; v. anche da HAGENEDER, O., *Der Häresiebegriff...*, cit. p. 90 n. 135.

⁸³ C. 9, 8, 5, 1.

abnegantibus haereticorum consortium, misereri aliquid voluerit, ut temporalis saltem poena corripiat quem spiritualis non corrigit disciplinam”⁸⁴.

In ogni caso: “*Alle diese Maßnahmen, welche bisher in der Christenheit zur Verfolgung der Häretiker sowie ihre Helfer und Gönner getroffen wurden waren brachte Innocenz III. in ein System*”⁸⁵. L’aver creato della normativa sull’eretico un sistema costituisce una novità non solo di carattere formale ma sostanziale perché una legislazione organica della materia è più efficiente di singole disposizioni normative. Inoltre, afferma Hageneder: “*Dazu schuf der Papst ein juristisch-theologisches Fundament, indem er die Majestätsverbrecher erlassenen Kaisergesetze per analogiam auf die Häretiker anwandte*”⁸⁶, in modo analogo a quanto già aveva detto Ullmann: “*The Innocentian legislation is in fact a basic demonstration of the essential and vital connexion between theology and jurisprudence: juristic theology found in this decretal its most persuasive and convincing testimony*”⁸⁷. In ogni caso: “[...] *hat aber der kanonistische Häresiebegriff eine neue römisch-rechtliche Aktzentuierung erhalten*”⁸⁸.

Nelle varie circostanze politico-religiose che attraversò il papato di Innocenzo III⁸⁹, la decretale *Vergentis* fu ripetutamente enunciata sostanzialmente senza varianti sino al Concilio Lateranense IV⁹⁰ indetto e presieduto dallo stesso pontefice⁹¹. In quell’occasione essa subì una modifica rilevante poiché nella costituzione 3 di quel concilio, la confisca dei beni, che nella versione originale della decretale colpiva sia gli eretici che i loro fiancheggiatori e difensori, fu

⁸⁴ X. 5, 7, 10.

⁸⁵ HAGENEDER, O., *Studien...*, cit. p. 148.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 148-149.

⁸⁷ ULLMANN, W., *The significance...*, cit. V p. 738.

⁸⁸ HAGENEDER, O., *Studien...*, cit. p. 93.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 152 e ss.

⁹⁰ *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum* Edidit GARCÍA Y GARCÍA A. (*Monumenta Iuris Canonici Series A: Corpus Glossatorum* Vol. 2) Città del Vaticano 1983 da cui si cita. Per l’edizione delle costituzioni conciliari v. A. GARCÍA Y GARCÍA, *Introducción* p. 5 e ss.

⁹¹ C. O. D., cit., p. 227 e ss.; MOORE, J. C., *Pope Innocent III...*, cit. p. 230 e ss.

limitata solo ai primi⁹², con questa modifica essa fu in seguito inserita a nel *Liber Extra*⁹³.

Consideriamo ora, in relazione alla *Vergentis*, gli *Apparati* al Concilio Lateranense IV di Giovanni Teutonico e di Vincenzo Hispano, composti quasi nello stesso periodo⁹⁴.

Giovanni Teutonico nel suo *Apparatus* alle costituzioni del concilio Later. IV, commentando il can.3 ad v. *si laici fuerint confiscentur* aveva detto citando la *Vergentis*: “*Nota quod bona haereticorum confiscantur, siue habeant filios uel agnatos siue non, ut extra iii.de here. Vergentis in fine (Comp.III 5, 4, 1 = X. 5, 7, 10) [...] Tamen si reuersi fuerint ad fidem, possunt priora bona eis restitui, et etiam episcopatus [...] et extra eodem tit. Vergentis (Comp.III 5, 4, 1 = X. 5, 7, 10)*”, ed aveva aggiunto: “*Et quilibet istis potest auferre sua licite, [...]. Melius tamen si auctoritate iudicis hoc facit [...]*”⁹⁵.

Vincenzo Hispano nel suo *Apparatus* alle costituzioni del concilio Later. IV è dello stesso avviso: c.3 ad v. *si laici fuerint confiscentur*: “*filiis et parentibus exheredatis, extra iii.de heret.Vergentis. vin*”⁹⁶. Ma non si occupa della restituzione dei beni a coloro che si siano pentiti e ritornati all’ortodossia, limitandosi a dare

⁹² *Conc.Later.IV* (ed. A. GARCÍA Y GARCÍA c.3: “*Credentes praeterea receptatores[...] perpetrare*” p. 48 n. 35- p. 50 n. 57; X.5,7, 10, 5; HAGENEDER, O., *Studien.....cit* p. 150: “*Allein die Güterkonfiskation fehlt*”.

⁹³ HAGENEDER, O., *Studien...*, cit. p. 149: “*Das heißt: während Innocenz III. 1199 außern den Ketzern noch deren Schützer und Helfer mit der härtesten Strafe [...], eben der Güterkonfiskation, treffen wollte, glaubte Raimund von Peñafort [...], daß diese Sanktion nur gegen die ersteren anzuwenden sei.*”.

⁹⁴ V. *Conc.Later.IV...*, cit.; GARCÍA Y GARCÍA, A., *Johannis Teutonicus Apparatus in Concilium Quartum Lateranense, Introducción*, p. 180: “*Es el decennio de 1210-20, [...] e idem Vincentii Hispani Apparatus in Concilium Quartum Lateranense, Introducción*, p. 278: “[...] donde aparece actuando desde la segunda mitad del 1217”. Sui rapporti tra questo Concilio, la *IV Compilatio Antiqua* e Giovanni Teutonico, v. *op. cit.*, p. 179 e ss.; CORTESE, E., *op. cit.*, p. 216 e n. 63. Per i medesimi, Vincenzo Hispano e Giovanni Teutonico v. GARCÍA Y GARCÍA, A., *Introducción*, p. 281: “[...] queda poco tiempo disponible para que pudiera tener a la vista la *Compilación quarta* [...], y, lo que es más difícil por Juoan Teutónico a la hora de redactar su *apparatus a la Compilación IV*”.

⁹⁵ JO. TEUTONICUS *Apparatus... Conc. Later. IV* (Ed. A. GARCÍA Y GARCÍA,) ad c.3 *si laici fuerint, confiscentur* p. 188n. 9.

⁹⁶ VI. HISPANUS *Apparatus... Conc. Later. IV* (Ed. A. GARCÍA Y GARCÍA) ad. c.3 *Si laici fuerint confiscentur* p. 289 n. 5.

una spiegazione letterale di coloro che il canone definisce *credentes*: “[...] *qui nondum profitentur sectam aliquam, set dicunt: «Credimus quod homines sectae illius boni sunt, quia nulla operantur nisi bona»*” e a richiamare espressamente quanto stabilito dalla decretale *Vergentis* per i *receptatores hereticorum*⁹⁷.

In questa sede non è necessario entrare nel merito della questione se Innocenzo III sia stato o no allievo di Uguccione da Pisa, anche se si propende per la posizione negativa espressa da Pennington sulla questione, che però precisa:

*“Innocent may have attended Huguccio’s lectures in Bologna. But even if this were true, does it follow that Innocent was Huguccio’s disciple? Are we justified in interpreting Innocent’s thought by assuming that he tended to follow Huguccio’s [...] I find the evidence for these generalizations to be thin”*⁹⁸.

Su Innocenzo III, non esperto canonista, ma conoscitore del diritto canonico afferma J. Sayers:

*“Sebbene non esista una prova conclusiva del fatto che Lotario abbia studiato sotto Uguccione, l’enorme numero di esternazioni del papa in materia di legge, il suo temperamento l’appassionato interesse dimostrato nelle questioni legali sembrano comprovare a sufficienza l’affermazione dei Gesta secondo la quale Innocenzo avrebbe trascorso a Bologna un periodo di studi”*⁹⁹.

Ciò premesso, poiché: *“per tutta la durata del suo pontificato, Innocenzo si circondò di giuristi [...]”*¹⁰⁰ e comunque sono indubbie le relazioni tra il Pontefice e Uguccione¹⁰¹, come anche l’importanza che Uguccione ha esercitato non solo sui

⁹⁷ VI. HISPANUS *Apparatus... Conc. Later. IV* (Ed. A. GARCÍA Y GARCÍA) ad. c.3....*Credentes... hereticorum; receptatores hereticorum*, p. 291 nn. 39-41.

⁹⁸ PENNINGTON, K., *Further Thoughts on Pope...*, cit. p. II3.4.

⁹⁹ V. sopra p. 8 n. 52; SAYERS, J., *Innocenzo III 1198-1216*, (I ed. *Innocent III. Leader of Europe 1198-1216*, London 1994), Roma 1997, p. 32-33 la quale aggiunge: “[...] *si dovrebbe raggiungere una certa sicurezza [...] che Innocenzo abbia effettivamente studiato legge [...]*”; *Le critiche qui mosse da Sayers a Pennington però non tengono conto del lavoro di questi Further Thoughts on Pope Innocent...*, cit. apparso nel 1986 (v.n. 52) e quindi antecedente alla prima edizione 1994 del lavoro di Sayers.

¹⁰⁰ SAYERS, J., *Innocenzo III...*, cit. p. 33.

¹⁰¹ Oltre a quanto già citato di Pennington e Cortese v. anche MACCARRONE, M., *Chiesa e Stato nella Dottrina di Papa Innocenzo III*, Romae 1940 p. 68 e ss.; TILLMANN, H., *Pope Innocent III*,

giuristi del suo periodo, ma sul diritto canonico in generale, si riferirà brevemente quello che con molta probabilità è il suo pensiero o almeno quanto sembra essere più vicino ad esso, in relazione e limitatamente al tema di cui ci si occupa.

E' noto che per ora esiste solo l'edizione critica delle prime 20 distinzioni della *Summa* di Ugucione al *Decretum* e di Graziano¹⁰²; il problema della sua ricostruzione del testo è stato esposto in maniera precisa ma succinta nell'introduzione a questa edizione critica in cui si afferma che, per quanto riguarda il commento alle *Causae* XXIII e XXIV, le *Causae hereticorum*, la questione relativa alla sua esatta individuazione ed al rapporto tra Ugucione e il c.d. *I Continuatore* sono ancora da chiarire ed oggetto di studio¹⁰³. Nulla quindi è mutato da quanto dissi in precedenza, per cui mi riporto a alle motivazioni che ho già esposte per la trattazione congiunta di Ugucione del suo *I Continuatore*¹⁰⁴. In questa sede poi riferirò il pensiero del canonista solo relativamente alla definizione dell'eresia e ai suoi aspetti, probatorio e penale, rimandando per il rapporto tra eresia e sacramenti a quanto già ho scritto in precedenza¹⁰⁵, del resto la decretale *Vergentis* si occupa solo di questi aspetti.

L'eresia è considerata uno dei crimini maggiori insieme alla simonia, anzi quest'ultima è ritenuta vera e propria eresia: “[...] *quia emere donum Spiritus S(ancti) est mortale peccatum et simoniaca heresis*”¹⁰⁶, anche se ben chiara rimane la distinzione tra i due reati: “[...] *set simoniacus non dicitur proprie hereticus id est male sentiens de articulis fidei, set dicitur hereticus id est sacramentorum*

Amsterdam 1980 (I ed. *Papst Innocenz III.*, Göttingen 1954), p. 5, 23: “[...] *Innocent kept loyally to the doctrine of his teacher Uguccio [...]*”, p. 24 e ss.; SAYERS, J., *Innocenzo III...*, cit. p. 33.

¹⁰² HUGUCCIO PISANUS, *Summa Decretorum*, (ed. PREROVSKÝ, O., - *Monumenta Iuris Canonici* Series A vol.6 Tom. I *Distinctiones* I-XX Città del Vaticano 2006).

¹⁰³ PREROVSKÝ, O., *Introduzione*, op. cit., p. XXV n. 4: “*La parte tuttora discussa delle Cause C.23-C.26 manca del tutto nei manoscritti [...]. Nei manoscritti [...] si trova però il frammento del commento alla C.23-C.23q.4 c.33 che viene ascritto ancora ad Ugucione. Il commento mancante al resto di queste così dette Causae hereticorum è stato aggiunto in seguito come continuazione del commento di Ugucione. Di queste «continuazioni» la più importante e discussa è la Prima*”.

¹⁰⁴ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 556 e ss. in particolare p. 559 e ss.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 583 e ss.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 565 nn. 67, 68.

*peruersor quia peruertit formam et modum tribuendi sacramenta[...]*¹⁰⁷. In ogni caso l'eresia è un'infedeltà come l'idolatria: “[...] *nomine autem infidelitatis intelligitur et ydolatria et omnis heresis et omnis error quo a fide catholica et unitate ecclesie disceditur ut est in paganis patarenis et ceteris hereticis*”¹⁰⁸. Nella *Summa* poi si trovano varie definizioni di eresie già proprie e canonizzate dal mondo romano cristiano in base al loro contenuto¹⁰⁹ e anche di più attuali ad es. quella di negare che la Chiesa di Roma sia il *caput omnium ecclesiarum* e di disprezzarne i comandi¹¹⁰, né si esclude la possibilità che ne sorgano di nuove: “*Set que possit noua heresis? forte si quis diceret [...]*”¹¹¹.

L'eretico è colui che “*alicuius temporali commodi uel maxime glorie principatusque sui gratia falsas ac nouas opiniones uel gignit uel sequitur*”. In ciò Ugucione si riporta espressamente a Graziano (C.24, q.3, c.28)¹¹². Dal punto di vista strettamente giuridico l'eresia è un *crimen publicum*: “[...] *publicum dicitur tribus modis [...] jtem publicum ad cuius accusationem admittitur quilibet de populo, [...]*”¹¹³, processualmente essa rientra nei c.d. casi eccettuati ovvero quei reati che possono essere perseguiti da chiunque: “*non enim serui recipiuntur ad testimonium uel accusationem nisi in casibus exceptis puta in crimine lese maiestatis, hereseos simonie et huius [...]*”¹¹⁴, di conseguenza anche i laici possono accusare i chierici: “[...] *quod ego concedo in criminibus exceptis scilicet in crimine hereseos, simonie lese maie(statis) sacrilegi fraudati census[...]*”¹¹⁵. La capacità di accusa del laico contro il chierico non è però assoluta poiché è ammessa solo nel caso che il secondo abbia cattiva fama

¹⁰⁷ Ivi, p. 566 n. 70.

¹⁰⁸ Ibidem, p. 566 n. 72.

¹⁰⁹ Ibidem, p. 567-8 nn. 76-81 ed ed. crit. p. 248-9 per i monoteliti, sostanzialmente eguale alla nota 76.

¹¹⁰ Ibidem, p. 568 n. 82.

¹¹¹ Ibidem, p. 568 n. 83.

¹¹² Ibidem, p. 569.

¹¹³ Ibidem, p. 570.

¹¹⁴ Ibidem, p. 570 e n. 89.

¹¹⁵ Ibidem, p. 569.

“[...] set circa clericos distinguitur: Si enim fuerunt male opinionis hactenus et videatur uerisimile eos tali commisisse indifferenter in huius casibus recipiuntur contra eos in accusatione uel testimonium quilibet sicut contra laicos. Si uero hactenus fuerunt bone opinionis ut non uideatur uerisimile eos talia commisisse tunc non recipiuntur in huius casibus contra clericos serui infames et criminosi, laici et generaliter quicumque non recipiuntur contra eos in aliis criminibus”¹¹⁶.

Questo principio è ulteriormente approfondito con veemenza in un altro commento nel quale Ugucione si preoccupa di una sua possibile generalizzazione:

“[...] ego tamen precise et secure et catholice dico quod omnino nullus laicus debet et potest recipi in accusatione clericorum aliquorum [...] hoc generaliter uerum est nisi persequatur iniuriam suam uel suorum ut in extra licet preter (Alex.III (1159-1181) Comp. I, 1, 13, 14 = X, 2, 20, 14) nisi forte de criminibus exceptis scilicet de crimine hereseos [...] set huic distinctioni uidetur contradicere calce(doniense) concilium infra e. q.clericos aut laicos (C.2, q.7, c.49) set ibi soluetur; item et Pascal(is) uidetur contradicere infra iii.q.v. nulli episcoporum (C.3, q.5, c.14) palea est set dico quod ibi non loquitur nisi de clericis uel si loquitur de laicis loquitur in criminibus exceptis; teneatur ergo distinctio prima et defendatur usque ad effusionem sanguinis quia melius est mortem quam consentire malo et mendatio scilicet quod laicus possit accusare clericum ut xxxii. q. v. ita (C.32, q.5, c.3) ubicumque ergo autem cap(itulum) uidetur dicere quod subditi si non sunt criminosi possint accusare prelatos, intelligendum est de subditis clericis”¹¹⁷.

Molto interessante è un altro lungo commento in cui Ugucione sviluppa organicamente tutta la regolamentazione generale sulla capacità probatoria dell'eretico non solo processuale, ma anche civile riferendosi espressamente ai legisti ed alla legislazione decretalistica di Alessandro III. Secondo i primi in linea generale bisogna distinguere l'eterodosso condannato per aver aderito a un'eresia maggiore, come la manichea o la montanista, o meno grave. Nel primo caso non può essere ammesso a testimoniare contro l'ortodosso, nel secondo può farlo in alcuni casi. In sede processuale l'eretico non può testimoniare contro l'ortodosso, ma civilmente: per i contratti o le disposizioni testamentarie sì. Questa tesi dei legisti, dice Ugucione, può essere valida secondo le *leges* ma non secondo i canoni, infatti: *“[...] hereticus qui sequitur heresim dampnatam, ispo iure est*

¹¹⁶ Ivi, p. 570 n. 89.

¹¹⁷ Ibidem, p. 571 n. 90.

excommunicatus ergo numquam potest testificare uel accusare, uel etiam stare in ca(usa) actor ut in extra quesitum (Alex.III Ja. 8774 = Comp. I 1, 23, 2)”, se però con il termine eretico si vuol intendere in senso lato il pagano, il giudeo o comunque chi non è cristiano, questi può testimoniare contro l’ortodosso “*ut in co. ro. Iudei (Conc.Later. III- 1179- c.26 = Comp. I 5, 5, 5, = X. 2, 20, 21) et in extra. licet uniuersis (Alex.III Ja. 9039 = Comp.II 2, 2, 1 = X. 2, 20, 23)*”. Se l’eterodosso crei o segua un’eresia nuova e quindi non ancora condannata dalla chiesa, la sua posizione sarà eguale a quella di tutti gli altri rei: “[...] *repellitur enim a testimonio contra quemlibet nisi in criminibus exceptis. [...]*”¹¹⁸. Il pensiero di Ugucione è ancora più preciso in un altro luogo in cui afferma che la posizione degli infedeli rispetto a quella degli eretici che seguono una dottrina già condannata dalla Chiesa è nettamente più favorevole, i primi, infatti, per difendersi o difendere i loro parenti hanno una capacità generale di accusa e testimonianza contro un ortodosso mentre l’eretico che segua una dottrina già condannata dalla chiesa non lo può perché è già scomunicato; naturalmente essendo l’eresia, come già detto, un *crimen exceptum* per questo reato la capacità giuridica di accusa e testimonianza è pari ad entrambe le categorie:

“[...] *Set numquid iudei uel pagani in criminibus exceptis possint audirentur contra Christianos? Credo quod sic, quia omnibus ibi eque condicio est quod iudei uel pagani possint agere contra et induce testes iudeos uel paganos, non est dubium ut in co. ro. Iudei (Conc. Later.III -1179- c.26 = Comp.I 5, 5, 5 = X. 2, 20, 21) et in extra.licet uniuersis (Alex.III Ja.9039 = Comp.II 2, 2, 1 = X. 2, 20, 23)*”¹¹⁹.

Per quanto riguarda l’incapacità sostanziale dell’eretico di possedere beni ecclesiastici la sua giustificazione teorica è che secondo il diritto divino la proprietà non esiste: “[...] *cum eo omnia sunt communia [...]*” mentre, per il diritto umano, essa deriva dalle costituzioni degli imperatori romani¹²⁰. La distinzione tra il diritto divino e quello umano è poi così approfondita, secondo il primo:

¹¹⁸ Ivi, p. 574.

¹¹⁹ Ibidem, p. 575.

¹²⁰ Ibidem, p. 584 n. 117 v. ed. Critica HUGUCCIO PISANUS, *Summa...* cit, p. 124.

*“diuinum ius uocat ius legale et euangelicum in quo continetur quod omnia sunt communia non quoad preceptum set quoad permissionem. Nusquam enim precipit omnia esse uel aliqua esse propria quia hoc precipit nec prohibet [...] Et ideo secundum ius diuinum dicuntur omnia esse communia et nulla propria possideri [...] Hoc ius dicitur esse et contineri in diuinis scripturis, quia id quod tale ius dictat debere esse, scilicet omnia esse communia, ex diuinis scripturis habetur et presumitur [...]”*¹²¹.

Il diritto umano comprende sia il diritto canonico che quello secolare,¹²² e per il diritto canonico: “[...] *omnia ecclesiastica sunt iustorum, id est catholicorum: Iure enim canonico heretici nichil de rebus ecclesiasticis debent possidere set omnia eis sunt auferenda ut xxxiii.q.v. Si uos et q.vii.c.i. et c.ii* (C. 23 q.5, c.35; C. 23 q.7, c.1, c.2)”¹²³. Stando così le cose, come hanno potuto gli imperatori legiferare in merito alle cose ecclesiastiche? *“Respondeo hoc fecerunt auctoritate et petitione ecclesie que tales constitutiones fieri rogauit et eas recipit et approbauit, alias non ualuissent, ut di. xcvi. Bene quidem* (D.96 c.1). *Habent ergo tales constitutiones auctoritatem non ab imperatoribus set ab ecclesia [...]*”¹²⁴. L'altra incapacità di diritto sostanziale che colpisce l'eretico, è di essere istituito erede di un cattolico sia esso laico sia chierico¹²⁵.

Poichè l'eretico è equiparato all'infedele, in applicazione del principio: *“ubi est ius belli ibi est ius usurae”*¹²⁶, è lecito applicare l'usura nei suoi confronti per ottenerne conversione all'ortodossia¹²⁷ e prendere anche le armi contro di lui, però con lo stesso sentimento che animò Pietro nel difendere Gesù Cristo dal servo del sommo sacerdote (Joh.18, 10-11); è interessante notare che Ugucione nel brano riportato ed in quelli seguenti non fa alcun riferimento alla legislazione delle decretali¹²⁸.

¹²¹ ed critica HUGUCCIO PISANUS, *Summa...*, cit. ad v.*diuinum ius* p. 125.

¹²² Ibidem, ad v.*nam iure diuino* p. 126.

¹²³ Ibidem, ad v.*Domini est* p. 126.

¹²⁴ Ibidem, ad v.*manifeste preceperunt* p. 129.

¹²⁵ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 584-585.

¹²⁶ Ibidem, p. 585 C. 14, q.4, c. 12 ult.

¹²⁷ Ibidem, p. 585 n. 120.

¹²⁸ Ibidem, p. 586 nn. 120- 121.

Naturalmente la pena principale che colpisce l'eretico è la scomunica che secondo il *I Continuatore* può essere irrogata anche dopo la morte del reo in caso di eresia manifesta, ossia quando sia stato palese che il defunto avesse seguito un'opinione già condannata dalla Chiesa, poiché l'eresia è un *crimen publicum* come il delitto di lesa maestà¹²⁹.

4. LA GLOSSA ORDINARIA AL DECRETO DI GRAZIANO E LO STATUS DEGLI ERETICI

Per Glossa Ordinaria al Decreto di Graziano sono stati utilizzati due manoscritti: il BAV. Vat.lat.1367, che contiene solo l'opera di Giovanni Teutonico, e l'altro BAV Vat. Lat.1365 che insieme ad essa reca le successive aggiunte di Bartolomeo da Brescia; in genere questa seconda versione precederà l'altra perché ha avuto maggiore diffusione e contiene un testo più corretto; in ogni caso, come già dissi, ove ce ne fosse bisogno, l'eventuale trascrizione di entrambe permetterà di cogliere differenze e concordanze¹³⁰.

Secondo una definizione già commentata da Rufino e Ugucione, le eresie sono la porta dell'inferno¹³¹, di esse alcune molto note o perché rimaste nella tradizione storica dottrinale fin dall'antichità come prototipo di massima perversione della fede, ad es. quella ariana, o perché recenti, come quella degli arnaldisti, (riguardo questa eresia l'Autore cita la decretale *Ad Abolendam* di Lucio III)¹³² la Glossa indica solo il nome, mentre per altre, poco note, ne riassume il contenuto citando in un caso la decretale di Alessandro III *Cum Christus*¹³³. Nel definire eretico chi afferma il falso sugli articoli di fede o dubita di essi la Glossa indica la *Compilatio I* 5, 6, 1 = X. 5, 7, 1 (*Dubius in fide*) ed il Codice di

¹²⁹ Ivi, p. 588-589 e note ivi cit.

¹³⁰ MACERATINI, R., *La Glossa ordinaria al Decreto di Graziano e la Glossa di Accursio al Codice di Giustiniano: una ricerca sullo status giuridico degli eretici*. (Dipartimento di Scienze Giuridiche Quaderni del Dipartimento n. 39) Trento 2003, p. 19, che in seguito così cit. *La Glossa...*, cit. vale quanto detto per l'altro, mio lavoro v. supra n. 3. I manoscritti sono rispettivamente citati con le sigle Vlat.1 e Vlat.2.

¹³¹ Ibidem, p. 20 note 17, 18.

¹³² Ibidem, p. 22 n. 29.

¹³³ Ibidem, p. 22, 23 n. 31.

Giustiniano (C. 1, 5, 2, 1 e C. 4, 5, 11 ult.)¹³⁴, mostrando di conoscere la famosa ed ambigua definizione del Codex: “[...] *nam et hereticorum uocabulo continentur qui leui etiam argumento a fide deuiant* [...]”. Poiché la disobbedienza alla Chiesa di Roma è equiparata all’eresia¹³⁵, (C. 4, q.1, c.1 Gr. a.) la Glossa specifica che non ogni disubbidienza conduce ad essa, ma solamente quella commessa da chi con ciò afferma che la Chiesa di Roma non è la madre di tutte le chiese e che pertanto non può emanare i canoni: “[...] *qui dicit ro(manam) ecc(lesiam) non esse caput nec posse condere canone(s) ille est hereticus ut xxii.di. c.i. (D.22.c.1) et xxv. q.i. Uiolatores (C.25, q.2, c.5) et q.ii. Si quis dogmata (C.25, q.2, c.18) set qui transgreditur eius mandata non est hereticus licet peccet. Jo*”¹³⁶.

Il riconoscimento del proprio errore impedisce in ogni caso il reato di eresia, per il quale oltre all’errore occorre la pertinacia in esso¹³⁷; questo secondo requisito si può constatare quando l’eretico sia stato ammonito della sua falsa dottrina una o più volte (l’incertezza sul numero delle ammonizioni è puntualmente espressa dalla Glossa)¹³⁸ senza ricredersi. L’elemento volitivo del reato è messo in rilievo anche in un altro commento, in cui proprio riferendosi alla decretale *Ad Abolendam*, si afferma che il *crimen* può essere commesso anche con la semplice volontà¹³⁹.

Nella glossa a C. 24, q.3, c.25 Gr.p. ad v. *inter scisma et heresim* si espone un quadro riassuntivo dei vari modi in cui si cade nell’eresia; nella prima parte di essa si indicano sette definizioni di eretico: 1) chiunque dubita su articoli della fede, 2) ogni simoniaco, 3) ogni scomunicato, 4) chi interpreta male le Scritture, 5)

¹³⁴ Ivi, p. 23.

¹³⁵ Ibidem, p. 25.

¹³⁶ Ibidem, p. 26.

¹³⁷ Ibidem, p. 27.

¹³⁸ Ibidem, p. 29.

¹³⁹ Ibidem, p. 30: “[...] *sunt enim casus spe(cia)les ubi uoluntas punitur nam sola uoluntate incidit quis in heresim ar. extra i. de hereticis Ad Abolendam (Comp. I 5, 6, 11= X. 5, 7, 9), nam eo ipso quo quis credit hereticis, incidit in excommunicationem ut ibi vr. Receptatores (Comp. I. 5, 6, 11= X. 5, 7, 9 in c.) et sic non sunt contra s(upra) di. xviii. Nulli (D. 19, c.5) Anastasius (D.1 9, c.9) al(ter) autem ho(mo) non punit maleficia nisi ea cognita, nisi inuenieris (sic !) specialia immo et lex bene punit peccatum uoluntatis unde et repellitur quis promotione ponderosus id est qui mente peccat, nec ad actum procedit s(upra) xlviiii di. Hinc u(e)r. ponderosus (D.49,c.1, § 10)” e n. 45.*

chi crea nuove false opinioni, 6) chi vuol privare la Chiesa di Roma dei suoi privilegi ed infine 7) chi non ubbidisce ai precetti della Sede Apostolica. Accanto ad essi talvolta si ritiene che possa essere ritenuto eretico in senso lato chi non ha la fede per cui anche i pagani possono essere appellati eretici, dal che ne consegue che non ogni scomunicato è eretico¹⁴⁰; però dopo l'emanazione della decretale *Ad Abolendam* di Lucio III che commina la scomunica ad ogni eretico, questa interpretazione estensiva dell'eresia non è più possibile perché, evidentemente non può essere considerato scomunicato e quindi *ab ecclesia praecisus* colui che non ne fa parte come l'infedele¹⁴¹.

Il quadro ora descritto è molto simile a quello che si rinviene nell'Apparato al Codice di Giustiniano di Accursio, in una glossa la cui attribuzione ad Accursio è alquanto dubbia¹⁴². L'eresia è poi definita un *crimen ecclesiasticum* e, come tale, di competenza del giudice canonico¹⁴³; in relazione a ciò si pone l'ulteriore problema della composizione dell'organo che deve istituire il giudizio: se un giudice collegiale o monocratico, problema che è risolto a favore del secondo: "*hodie sufficit solus episcopus extra de hereticis Ad Abolendam § qui uero (Comp.I 5, 5, 11= X. 5, 7, 9 circa medium)*"¹⁴⁴. Come si è già visto, l'eresia è un *crimen exceptum* e pertanto ognuno, in sede penale, è ammesso alla sua denuncia indipendentemente dalla sua buona o cattiva fama e dal suo *status* se laico o chierico (v. sopra p. 16 n. 106 per Uguccone); una glossa addirittura afferma che nel caso di un eretico già di cattiva fama non è nemmeno necessario un accusatore: "[...] *si constat ergo non est necessarius accusator expone ergo constat est tale crimen quod constat esse heresim, uel dic constat per famam quia sunt male fame*"¹⁴⁵. Lo stato della dottrina sul tema della capacità del laico di convenire in giudizio il chierico è espresso in una glossa molto ampia e articolata in cui si dice

¹⁴⁰ Ivi, p. 33.

¹⁴¹ Ibidem, pp. 33-34 e n. 50.

¹⁴² Ibidem, p. 34 n. 51.

¹⁴³ Ibidem, p. 35 e n. 53 e p. 36.

¹⁴⁴ Ibidem, p. 37 n. 56.

¹⁴⁵ Ibidem, p. 85 n. 133.

che secondo l'opinione più corrente che il laico non può accusare il chierico se non per difendersi da questi o per i delitti di eresia, simonia e lesa maestà¹⁴⁶. In un'altra, però posteriore alla Glossa ordinaria stessa, si afferma che l'ortodosso di cattiva fama può accusare di eresia un eretico non per quella per cui era già stato dichiarato tale e condannato, ma per una nuova alla quale abbia aderito: "*Certum est quod malus catholicus hereticum potest accusare de heresi non tamen de illa de qua dampnatus est set de illa de qua nondum est conuictus*"¹⁴⁷.

In C.2, q.7, c.26, si tratta di una Palea proveniente dal diritto romano, si regola la relazione tra cattolico ed eretico in merito alla loro possibilità di addurre testimoni nel processo di cui siano parte: secondo essa il primo può addurre un teste eterodosso mentre l'altro no; nel processo tra due ortodossi la testimonianza dell'eretico non vale. Questo il commento di Giovanni Teutonico: "*Hec autentica est falsa quia hereticus numquam admittitur ad accusandum [...] forte loquitur de minoribus hereticis qui non peccant in precipuis articulis fidei qui non admittuntur in iudiciis id este de his que acta sunt coram iudice set in aliis contractibus propter probationem non temen sine tormentis [...] Jo.*", ad esso Bartolomeo da Brescia aggiunge: "*set certe secundum ca(nones) non admittitur hereticus cum sit excommunicatus et debeat statim occidi ut extra de hereticis Excommunicamus (Conc. Later.IV [1215] c.3 Comp.IV 5, 5, 2 = X. 5, 7, 13) et c. pen. (C.2, q.7, c.26) .b*"¹⁴⁸.

Un'altra conseguenza della qualificazione dell'eresia quale crimine eccettuato è la condanna *post mortem* del colpevole; qui la Glossa si richiama espressamente a Ugucione: "*[...] Set h(ugo) dicit [...] al(iter) non potest accusari*

¹⁴⁶ Ivi, p. 88: "[...] *Communior est opinio quod non possit nisi suam iniuriam persequatur ut iii. q. vi. Omnibus (C. 4, q.6, c.2) extra de testi De cetero (Comp. 12, 13, 14 = X. 2, 20, 14; Alex.III Ja. 9145) e. q. i. Prohibeantur (C. 2, q.1, c.14) nisi in crimine heresis ut j(nfra) e. Sacerdotes (C. 2, q.7, c.8) et c. Oues (C. 2, q.7, c.13) Jtem in symonia ut extra de symonia Tanta Comp. I 5, 2, 16, = X. 5, 7, 3) Jtem in crimine lese maiestatis xv. q. iii. Sane (C.15, q.3, c.4) C. de episcopis et cl(eric)is. Si quemquam (C.1, 3, 30 [31] Jtem in c rimine sacrilegii secundum quosdam xvii. q. iii § Qui autem (C. 17, q.4, c.29 Gr.p) [...]*".

¹⁴⁷ Ibidem, p. 91.

¹⁴⁸ Ibidem, p. 93-94.

post mortem nisi de heresi xxiii.q.ii.Sane (C. 24, q.2, c.6) *et in illo ca(s)u C. ad l.iul.ma.l.ult.*(C. 9, 8, 6)”¹⁴⁹; altra fattispecie che prevede la condanna *post mortem* si verifica se un eretico è istituito erede:

“[...] *Set no(ta) quod post mortem non potest quis accusari nisi in tribus casibus: de heresi j(nfra) e. c. ult.* (C. 24, q.2, c.6) *uel si hereticus instituit herede extra de her(et)icis Si quis episcopus* (Comp.I 5, 6, 8 = X. 5, 7, 5) *et si in notorio crimine decessit [...]* *Alii uero uolunt plures casus addere quod ubicumque potest agi de crimine propter bona alicuius semper possit post mortem accusari ut in cri(m)ine le(se) ma(i)estatis, hereseos repetundarum at aliis C. ad l. iul ma. Ult.* (C. 9, 8, 6, ult.) *C. de heret(ic)is Manicheos* (C. 1, 5, 4) *ff. de accu(sa)t(ion)ibus Ex iudiciorum* (D. 48, 2, 20) *C. si reus uel ac(cusator). l.ult.* (C. 9, 6, 6) *C. de apo. Apostatorum* (C. 1,7,4) *ar(g). extra qui fi(li) sint leg(gitimi) Causam* (Comp. I 4, 18, 7 = X. 4, 17, 7 AlexIII Ja.9066) [...]”¹⁵⁰.

“[...] *Per leges nemo cogitur bene facere, set male facere prohibetur [...]*”¹⁵¹,

la legislazione sugli eretici è improntata a questa massima; la maggiore pena che li affligge, dal punto di vista del diritto canonico è ovviamente la scomunica che può essere inflitta anche *ipso iure* come si afferma in una glossa¹⁵², in un'altra, forse posteriore, si citano al riguardo il quarto concilio del Laterano, terza costituzione, e la decretale *Ad Abolendam*: “*Nota casus in quibus incidit quis excommunicatur ipso iure: Cum quis incidit in heresim iam dapnatam xxiii. q. i. c.ii et iii.*(C. 24, q.1, cc. 1, 3) *et in const.Iii. Excommunicamus* (Conc. Later.IV (1215) c.3; *Comp.IV* 5, 5, 5 = X. 5, 7, 13) *Cum quis confingit nuouam heresim extra I.de hereticis Ad Abolendam* (Comp.I. 5, 6, 1 = X. 5, 7, 9 Luc.III Ja.9635)”¹⁵³. La scomunica priva chi ne sia colpito della potestà di giurisdizione, come si sostiene in una glossa siglata Giovanni Teutonico e, poi da Bartolomeo da Brescia¹⁵⁴. Quest'affermazione non è contraddetta da un'altra in cui ambiguamente si dice che lo scomunicato da un eretico non può essere accolto dagli ortodossi poiché è stato

¹⁴⁹ Ivi, p. 93 e n. 143.

¹⁵⁰ Ibidem, p. 95, 96 e n. 147.

¹⁵¹ Ibidem, p. 99 n. 152 (Vlat.2, f.249 vb).

¹⁵² Ibidem, p. 101 n. 156.

¹⁵³ Ibidem, p. 102 n. 157.

¹⁵⁴ Ibidem, p. 109 e n. 168.

da lui scomunicato, ciò farebbe supporre che anche all'eretico sia riconosciuta una qualche potestà, supposizione che è negata proprio commentando la decretale *Vergentis*: “[...] *non dicitur hic quod excommunicatos ab hereticis nos pro excommunicatis habeamus quia ipsi neminem possunt excommunicare extra iii de heretici Uergentis (Comp.III 5, 4, 1 = X. 5, 7, 10; Po.643), set quod non recipiamus e(odem) modo malos hereticos sicut bonos hereticos [...]*”¹⁵⁵.

Per la relazione tra eresia e scomunica è molto interessante il caso che tratta dell'obbedienza che i soldati cristiani debbano prestare all'imperatore (nella fattispecie Giuliano l'Apostata) che abbia abbandonato la fede, quindi a rigore non si tratta di eresia ma di apostasia; il commento a C. 11, q.3, c.4, considerando separatamente eresia e scomunica come due distinte causa di scioglimento del vincolo di fedeltà (feudale) verso l'imperatore afferma, che il vincolo verso di lui permane trattandosi della massima potestà temporale la cui messa in discussione crederrebbe scandalo nell'intera Cristianità e quindi la pena della scomunica: “[...], *non tollit obligationem quia est uasallus obligatus domino, set tantum effectum obligationis, unde domino absoluto statim tenetur obedire ei*”¹⁵⁶.

La pena di morte ovviamente non è inflitta dalla Chiesa, ma dalle autorità temporali cui spetta la sua protezione:

*“ad hoc enim constituti sunt principes ut tueantur ecclesias ut j(nfra) e. q. v. Principes (C. 23, q.5, c.26) et si noluerint tueri possunt excommunicari ut j(nfra) e.q.v. Administratores (C. 23, q.5, c.26) uides ergo quod heretici sunt occidendi primo tamen sunt ammonendi ut j(nfra) e. Non inueni(tur) in fi. (C. 23, q.4, c.41) et j(nfra) q.v. Si audieris (C. 24, q.5, c.32), qualiter sit corrigendus dixi xxiiij. q.i. Que domus in fi.(C. 24, q.1, c.26, ma dignior domus N.D.R.)”*¹⁵⁷.

La confisca dei beni dell'eretico può essere considerata sia come pena autonoma sia come una conseguenza della pena capitale a lui inflitta, punto sui cui

¹⁵⁵ Ivi, p. 110 e n. 170. La citazione della decretale è in Vlat.1.

¹⁵⁶ Ibidem, p. 111 e n. 173.

¹⁵⁷ Ibidem, p. 116, 117 e n. 182.

già Azone s'interrogava¹⁵⁸; nel diritto romano del resto essa è una conseguenza della condanna per il reato di lesa maestà e, come abbiamo visto sopra, per la decretalistica, l'eresia è considerata un delitto di lesa maestà ancora più grave perché rivolto nei confronti di Dio.

Secondo una glossa in genere i beni di chi commette gravissimi delitti, *enormia*, contro la Chiesa sono confiscati a favore di essa, ma la medesima aggiunge che per la legge i beni dei condannati vanno ai loro eredi¹⁵⁹; non è possibile ricavare da essa un'interpretazione univoca data la sua brevità: ad es. si può sostenere che secondo il diritto canonico i beni dei condannati per delitti contro la Chiesa vadano ad essa, mentre per il diritto romano siano destinati agli eredi o, ancora, dal suo tenore si può sostenere che la confisca dei beni sia per il diritto canonico una pena autonoma mentre per il diritto romano una conseguenza penale della pena principale. L'ambiguità è parzialmente risolta da una glossa successiva che, citando espressamente la *Vergentis*, dice che i beni degli eretici posti nelle terre in cui la Chiesa esercita la sua giurisdizione sono a essa devoluti, altrimenti vanno agli eredi: “[...] *idem est in crimine heresis, ut extra de hereticis Uergentis (Comp. III 5, 4, 1= X. 5, 7, 10 Innoc. III Po. 643) alias bona dampnatorum reseruantur filiis ut C. de bonis dampn. Bona (A.C. 9, 49 = N. 134, 13)*”¹⁶⁰.

Il medesimo problema ha poi una trattazione molto articolata in una successiva glossa: non solo gli eretici, ma anche ogni nemico (si noti l'equiparazione dell'eretico al nemico) può essere privato dei suoi beni in una guerra giusta in virtù della quale colui che li acquista in tal modo ne diventa legittimo *dominus*; in ogni caso è lecito privare gli eretici dei loro beni, ma è più opportuno che ciò avvenga dopo una sentenza di condanna:

“[...] *Si ergo condemnatus est hereticus de heresi confiscantur bona eius ut extra i. de hereticis Uergentis (Comp. III 5, 4, 1= X. 5, 7, 10 Innoc. III Po. 643), si clericus bona eius sunt ecclesie applicanda ut extra i. Ad Abolendam*

¹⁵⁸ Ivi, p. 309.

¹⁵⁹ Ibidem, p. 112 e n. 176.

¹⁶⁰ Ibidem, p. 113 e n. 177.

(*Comp.I* 5, 6, 1=X. 5, 7, 9 *Luc.III* Ja. 9635) *et hec uera sunt etiam si a(liqu)is hereticus h(abe)t filios uel agnatos ut extra, Uergentis in fine (c et sic corrigitur lex que dicit bona hereticorum ad filios uel agnatos deuolui C. de hereticis auth. Autem de Nestorianis (= Idem N.D.R. A.C.1, 5, 19 = N. 115, 3, 14 = Auth.111 Coll.8, tit.12)”;*

si aggiunge poi che:

“Licet autem bona sint ablata hereticis, si tamen reuersi fuerint ad fidem, priora b(o)n(a) eu de mi(sericord)ia restituuntur et etiam episcopatus ut s(upra) e. q. iii. Ipsa pietas (C.23, q.4, c.24) j(nfra) e. c.iii. (C. 23, q.7 c.3) et extra iii. e. Uergentis in fine (Comp.III 5, 4, 1= X. 5, 7, 10 Innoc.III Po. 643) [NDR la citazione della decretale si trova in Vlat.1]”.

Questa glossa termina poi l'argomento equiparando l'eretico al disertore e afferma che la posizione giuridica del primo è migliore del secondo perché se questi si pente e torna alla retta fede recupera i beni temporali e, se chierico, anche l'episcopato mentre l'altro, se ritorna presso l'esercito che ha abbandonato è deportato *in insula* ed ha solamente salva la vita¹⁶¹.

Le potestà temporali, che hanno l'obbligo di difendere la Chiesa, possono infliggere la pena di morte che può essere eseguita solo dopo che l'eretico sia stato esortato a correggersi e senza che l'ammonizione abbia avuto successo¹⁶².

Infine pene pecuniarie, e infamanti possono colpire gli eretici, per le prime esiste il dubbio se la Chiesa possa incamerarle, la risposta positiva si basa sulla considerazione che esse sono strumentali per ottenere timore e quindi obbedienza ai suoi precetti, le seconde sono solo indicate genericamente nella glossa, ma non direi che si tratta dell'infamia in senso tecnico quale conseguenza specifica¹⁶³.

Dato l'oggetto del lavoro, riassumo brevemente la trattazione del tema molto vasto del rapporto tra eresia e sacramenti.

Una prima generale distinzione sulla validità dei sacramenti amministrati dagli eretici è quella sulla loro confezione *in forma ecclesie* ed *extra formam*

¹⁶¹ Ivi, p. 115 e n. 180 L'equiparazione dell'eretico al disertore è presente anche in C.23, q.4, c.4 ad v. *desertoris*, v. MACERATINI, R., *La Glossa...*, cit. p. 116 e n. 181.

¹⁶² Ibidem, p. 116 e n. 182.

¹⁶³ Ibidem, p. 117- 118 e n. 184.

ecclesie dove con questo termine, seguendo l'insegnamento di Ugucione, s'intendono i sacramenti conferiti nel nome della Trinità o meno, secondo questo criterio solo i primi sono riconosciuti validi¹⁶⁴. A loro volta quelli conferiti validamente si distinguono in sacramenti indispensabili alla salvezza dell'anima (*ad necessitatem*) che conseguono il loro effetto (*virtutem*) indipendentemente dal ministro, e gli altri che pur essendo posti in essere in forma canonica (quindi avendo la *veritatem* come i primi) non hanno non conseguono alcun effetto (*virtutem*) perché non sono indispensabili per la salvezza¹⁶⁵. Ulteriore distinzione è tra i sacramenti *ad necessitatem* (battesimo, penitenza ed estrema unzione) e quelli *ad dignitatem*, ovvero l'ordine sacro¹⁶⁶.

Il battesimo è il sacramento *ad necessitatem* per eccellenza; pertanto, se conferito *in forma ecclesie*, indipendentemente dal ministro, è comunque valido¹⁶⁷, anzi la sua reiterazione è un'eresia: un *inmanissimum scelus*¹⁶⁸.

Il matrimonio non è un sacramento *ad necessitatem* e, secondo la glossa, non conferisce nemmeno la grazia: “*Nota coniugium non esse de his sacramentis qui consolationem celestis gratiae tribuunt [...]*”¹⁶⁹; sebbene in linea di principio sia proibito il coniugio tra un eretico ed una ortodossa, l'inosservanza del divieto non ne comporta la nullità, secondo Ugucione: “*Hereticus non potest contrahere cum christiana, dixit tamen h. quod si contrahit tenet matrimonium sicut si contraheret cum excommunicato [...]*”¹⁷⁰.

L'ordine sacro è l'unico sacramento *ad dignitatem* e come il battesimo, conferisce un carattere indelebile; in merito ad esso il principio generale che sembra accogliere la glossa, è di Ugucione: “*Dicit enim Hug(uccio) quod heretici habent ueritatem sacramentorum set non habent executionem eorum ut de con. d.*

¹⁶⁴ Ivi, pp. 46, 47 e n. 74.

¹⁶⁵ Ibidem, pp. 48.

¹⁶⁶ Ibidem, pp. 49.

¹⁶⁷ Ibidem, pp. 53 e ss.

¹⁶⁸ Ibidem, pp. 56.

¹⁶⁹ Ibidem, pp. 77.

¹⁷⁰ Ibidem, pp. 77.

iiii *Si(cut) in sacramentis* (D.4, c.151 de cons.) *ut notauit i. q.i. Qui perfectionem et c.Dominus* (C.1, q.1, cc17 e 87)”¹⁷¹.

Tralasciando ora il tema del rapporto tra eresia e i restanti sacramenti, la consacrazione delle chiese e la predicazione¹⁷², è ora giunto il momento di parlare, sia pure per sommi capi, del ritorno dell’eretico all’ortodossia, fine ultimo di tutta questa legislazione.

La glossa afferma in primo luogo che non deve essere considerato eretico chi è disposto a riconoscere il suo errore ma, riferendosi espressamente al canone 3 del Concilio Lateranense IV, chi abbia lasciato trascorre un anno dalla scomunica inflittagli per non aver ottemperato alla *purgatio canonica*¹⁷³.

È principio generale che la recezione dell’eretico avvenga in modi differenti che tengono conto delle diversità esistenti tra la Chiesa Latina e quella d’Oriente e del tipo di eresia abbracciata dal pentito¹⁷⁴, in ogni caso, però, le condizioni per la sua riammissione in seno alla Chiesa sono, secondo una decretale di Alessandro III, citata dalla glossa con un canone del Decreto di Graziano, il suo pentimento e il giuramento di non ricadere nell’errore¹⁷⁵.

Prima della costituzione di Lucio III, emessa nel Concilio di Verona del 1184, alla riconciliazione dell’eretico con la Chiesa procedeva il vescovo con l’assistenza di un concilio, dopo si ritenne sufficiente il solo vescovo¹⁷⁶.

¹⁷¹ Ivi, pp. 71 n. 115 e ss.

¹⁷² Ibidem, p. 80 e ss.

¹⁷³ Ibidem, pp. 123: “[...] *Si autem quis errat in fide, non statim est hereticus dum modo paratus sit corrigi ut (supra) e. Hec est (C.24, q.1, c.14), si autem non uult corrigi usque ad annum a mo(do) habendus est pro heretico ut extra de her. de. Excommunicamus* (Comp. IV. 5, 5, 2 = X. 5, 7, 13, [2] *Conc. Later, IV c.3*)”.

¹⁷⁴ Ibidem, pp. 119-120 e n. 186.

¹⁷⁵ Ivi, pp. 124 e n. 124: “*Si(mile) extra de sententia exco. Ex tenore* (Comp. I 5, 34, 15 = X. 5, 39, 10 *Alex.III Ja. 9092*) *similiter ab heretico reuertente requiritur iuramentum ut. i. q.vii. Quoties* (C.1, q.7, c.29)”.

¹⁷⁶ Ibidem, pp. 125 e n. 195 “*olim episcopus solus non poterat sine consilio (= concilio) reconciliare hereticum ut. i.q.vii. Si quis episcopus* (C.1, q.6, c.22) *set hodie secus extra de hereticis Ad abolendam § quia uero (= qui vero N.D.R. Comp. I 5, 6, 11 = X. 5, 7, 9 Luc.III Ja. 9635), al riguardo Vlat.I f.38 ra dice concilium”.*

Segno dell'avvenuta riconciliazione con la Chiesa è la benedizione del pentito¹⁷⁷, lo è anche l'imposizione delle mani ma questo atto non ha un valore e significato univoco poiché è messo in relazione ai sacramenti e al modo con cui essi furono amministrati dagli eretici¹⁷⁸.

Il ritorno dell'eretico all'ortodossia pone il problema della possibile restituzione a lui dei beni temporali che gli sono stati confiscati; la risposta di Giovanni Teutonico e di Bartolomeo da Brescia è negativa, il secondo, a sostegno di essa, cita il canone 3 del Conc. Lateranense IV¹⁷⁹.

5. LA GLOSSA DI ACCURSIO E LO STATUS DEGLI ERETICI

Accursio nella glossa al *Codex Iustiniani* accoglie la definizione di Azone di ortodosso: “[...] *ab orthos quod est rectum et doxa quod est gloria quasi recte glorians ac*”¹⁸⁰. E commenta quella famosa ed ambigua che si trova in C. 1, 5, 2, 1: “*Haereticorum autem vocabulo continentur et latis adversus eos sanctionibus debent succumbere, qui vel levi argumento iudicio catholicae religionis et tramite inventi detecti fuerint deviare*”. Il punto controverso di questa definizione verte sull'interpretazione delle parole *qui vel levi argumento*: se esse si riferiscono alle parole *detecti fuerint* o al verbo *deviare*. Nel primo caso la frase significherebbe che gli eretici possono essere accusati anche in base ad una minima prova, nel secondo che si diventa eretici anche per una minima deviazione dalla fede, in altre parole anche in argomenti di secondaria importanza¹⁸¹. La sua interpretazione è che per eresia si debba intendere una grave deviazione dalla fede pertinacemente asserita, il requisito della pertinacia nell'errore è di pretta derivazione canonica ed

¹⁷⁷ Ivi, pp. 125 e n. 196.

¹⁷⁸ Ibidem, pp. 127 e ss.

¹⁷⁹ Ibidem, pp. 131-133: “[...] *secus in hereticus cum sit excommunicatus ut extra de her. Excommunicamus* (Comp. IV 5, 5, 2 = X. 5, 7, 13; *Conc.Later.IV c.3*) *et decr.(etalis) illa cum dicit detinere et non possidere* (Comp. III 5, 4, 1 = X. 5, 7, 10; ? o meglio Comp. I 3, 5, 9 = X. 3, 5, 7 *Alex.III Ja. 9238*) *b.*” v. anche p. 136.

¹⁸⁰ Ibidem, p. 151 e n. 16.

¹⁸¹ Sul punto v. MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 71.

offre una definizione più completa dell'eretico che tiene conto non solo della tradizione romana, ma anche dell'insegnamento della Chiesa; infatti la sua glossa prosegue affermando che è eretico colui che non è membro della Chiesa e chi non crede nei quattro concili¹⁸²; in questa affermazione Accursio segue Azone¹⁸³.

Per Accursio l'eresia è un crimine eguale a quello di lesa maestà per il quale si può essere accusati anche dopo la morte, la glossa che contiene quest'asserzione cita unicamente le leggi del *Codex* di Giustiniano senza alcun riferimento alla decretale *Vergentis*¹⁸⁴ e, nonostante la gravità del reato la pena che ne deriva non è la morte come per la lesa maestà. Singolare è questa mancata conseguenza, ancor più se si accetta la tesi che Accursio non distingue tra eretici maggiori, quali i Manichei, ed eretici minori, mentre nel *Codex* di Giustiniano, esiste questa differenziazione ed in base ad essa solamente i primi oltre particolari fattispecie di delitti ereticali (ad es.: quella degli eretici in stato servile che creano riunioni sediziose trattando argomenti sulla la fede) sono puniti con la pena capitale¹⁸⁵.

La natura della pena per l'eresia è ordinaria, vale a dire, certa e non lasciata all'arbitrio del magistrato¹⁸⁶.

Come già nel 1880 aveva rilevato Ficker, la pena più comune per l'eresia è il bando dalla città¹⁸⁷; successivamente Ghisalberti ha sostenuto che Accursio opera

¹⁸² MACERATINI, R., *La Glossa...*, cit. p. 152: “[...] *id est articulo quod manifeste debet sciri quia pertinaciter illud asserit non autem si illud dicat ca(usa) disputandi et ad hoc pro delicto leui recommisso magna sequatur pena, non autem dico quod leue sit delictum facit infra [...] uel dicitur hereticum non est membrum sacte ec(clesie) uel qui sunt diuersarum heresum ut infra [...] uel qui non credit iijor con(cilia)*” ed anche *op. cit.*, p. 157.

¹⁸³ MACERATINI, R., *Ricerche...*, cit. p. 306.

¹⁸⁴ MACERATINI, R., *La Glossa...*, cit. p. 157: “*est ergo simile crimen hereseos crimine lese maie(statis) ut utrumque possit post mortem accusari ut hic et infra ad l. iul. ma. L. f. in f. (C. 9, 8, 3) et sic et in apostatis ut infra de apostatis. l. hii. qui. (C.1, 7, 3) et hoc usque ad quinquennium forte in omnibus predictis ut infra de apostatis. Defunctum (C.1, 7, 2) ac.*”.

¹⁸⁵ *Ibidem*, p. 158, glossa C. 1, 1, 4, 3 ad v. *seuerissimis*: “*id est ultimo supplicio quod morte interpretatur ut ff. de penis l. ultimum (D. 48, 19, 21) et est hoc generale ut plus seui quam liberi puniantur [...] ex co. quod est de episcopis et c.l. pbri (C.1,3,8) ubi in dignitate positi plus quam minores set hic dupliciter hii minores delinquunt et quia disputant et quia inmiscant se re non ad se sic sic pertinenti [...] se quid de statu liberis R(esponditur) ut liberi puniantur [...]*”. V. anche, *La Glossa...*, cit. p. 159 C. 1, 5, 5, 1 “*Manichaeis [...] et ultimo supplicio tradendis [...]*”.

¹⁸⁶ *Ibidem*, p. 159 C. 1,1,1 ad v. *sumpserimus*: “*sic ergo uidetur quod sit extraordinaria, set hodie est ordinaria quia certa [...]*”.

un collegamento tra le norme statutarie che prevedono tale pena e quelle penali romane sulla deportazione e la relegazione¹⁸⁸, De Vergottini infine ha dimostrato che la legislazione antiereticale di Federico II del 1220 fu emanata in conformità ad uno schema di papa Onorio III che riprende i canoni del Concilio Lateranense IV del 1215 senza far apparire tale derivazione curiale, ma come atto di spontanea volontà dell'imperatore stesso che in realtà non aveva. Questo schema segue volutamente l'ordine del *Codex* di Giustiniano perché il suo autore ecclesiastico prevedeva sin dalla sua redazione l'immissione delle leggi di Federico II nel *Codex* come Autentiche, infatti, *l'Auth. Codex* 1, 5, 4 in c. = Frid. 2, 8¹⁸⁹. Quindi è perfettamente logico il collegamento che opera Accursio tra il bando statutario e il diritto penale romano sugli eretici proprio per l'inserimento della legislazione federiciana sull'eretico come Autentica al *Codex*. Che questa Autentica sia stata applicata solo ai regni particolari e non all'impero per le gravi conseguenze che sarebbero derivate da questo collegamento, sarebbe provato, secondo De Vergottini, dal fatto che essa generalmente non è commentata dai glossatori, argomento che in verità non mi sembra esaustivo,¹⁹⁰ ma forse anche da due brevi glosse¹⁹¹.

Come si è visto sopra, pena ecclesiastica per eccellenza degli eretici è la scomunica che causa l'infamia di chi ne è colpito; sulla causa dell'infamia stessa: se derivi da sentenza ecclesiastica o colpisca l'eretico *ipso iure* una glossa molto articolata di Accursio conclude per la seconda ipotesi richiamandosi ad una Autentica federiciana al *Codex*: “[...] *hodie uero omnes* (gli eretici N.D.R) *sunt ipso iure infames unde repelluntur* [...] *hereticis aut. gaçaros et c.* (AC. 1, 5, 19 in c. = Frid. 2, 5) ac.”¹⁹².

¹⁸⁷ Ivi, p. 161.

¹⁸⁸ Ibidem, p. 160.

¹⁸⁹ MACERATINI, R., *La Glossa...*, cit. p. 161 e ss.

¹⁹⁰ Ibidem, p. 162.

¹⁹¹ Ibidem, p. 162 n. 49:” AC. 1, 5, 4 in c.= Frid. ad v. *temporales*: “*si ipse rex possidet ciuitatem*” e ad v. *ptincipal*: “*scilicet regis qui dedit comiti feudum*” (in Skt Gallen 746 f.21 va).

¹⁹² Ibidem, p. 162 con testo completo della glossa.

L'incapacità dell'eretico a essere teste sia nel processo sia nei rapporti contrattuali è una delle conseguenze maggiori dell'infamia; intorno ad essa s'incentra tutta la problematica delle relazioni tra eretici ed ortodossi e all'interno degli stessi eretici; poiché la natura della norma che proibisce la testimonianza dell'eretico è restrittiva ed in ogni caso afflittiva, Accursio ne restringe l'applicazione al solo diritto processuale: "*nam hoc edictum de testibus prohibitorium et sic quilibet admittitur qui non prohibetur [...]*"¹⁹³, e, pur dando atto che si tratta di un argomento in cui c'è discussione l'ammette con motivazioni non troppo chiare per il diritto civile¹⁹⁴.

Nel processo penale l'eresia è considerata, come sappiamo, un *crimen exceptum*, nel quale la testimonianza dell'eretico, sia pure con cautele, è ammessa; ma, almeno per quanto si è constatato, la glossa non dedica una trattazione esplicita all'argomento. Questa circostanza può avere varie spiegazioni: la più convincente delle quali sembra essere che l'eresia è accertata con un processo canonico, quindi al di fuori dell'interesse specifico di Accursio, l'altra più generale comprendente anche la prima, è lo scarso se non quasi inesistente interesse dei glossatori civilisti al tema dell'eresia, come è già stato rilevato da Ruffino¹⁹⁵. La dottrina ha già notato che in campo testamentario dopo le leggi di Federico II sugli eretici, inserite come Autentiche al *Codex*, il problema della successione dei figli degli eretici non esisteva più, poiché ad ogni eretico era comminata la confisca dei beni. Ciò spiegherebbe il motivo per cui Accursio non commenta l'Autentica *gaçaros*, oltre a poter significare il suo silenzio sfavore per la norma stessa¹⁹⁶. Accursio si sofferma invece sulla destinazione dei beni confiscati che, in una glossa molto scarna e quindi di non sicura interpretazione, attribuisce alla Chiesa se l'eretico è chierico ed al fisco se laico; poi, proprio commentando l'Autentica al C. 1, 5, 19, ritiene che il diritto della Chiesa sui beni dell'eretico si prescriva in un anno se il prelado non

¹⁹³ Ivi, p. 164.

¹⁹⁴ Ibidem, p. 165.

¹⁹⁵ RUFFINO, O., «Ricerche sulla condizione giuridica dell'eretico nel pensiero dei Glossatori» in *Rivista Storia del Diritto Italiano* (46), Milano-Verona 1973, p. 36 e ss.

¹⁹⁶ MACERATINI, R., *La Glossa...*, cit. p. 167 e n. 64.

l'abbia esercitato entro tale termine ma che la Chiesa possa chiedere al negligente il risarcimento del danno subito per la sua incuria¹⁹⁷; è da notare che intorno a questo argomento, la glossa non fa alcun riferimento alla legislazione canonica ed in particolare alla decretale *Vergentis*.

Per il caso particolare che siano stati trasferiti da un cattolico a un eretico, sia con un atto reale che simulato, beni immobili in cui ci siano luoghi di culto, la soluzione dell'armonizzazione delle varie leggi del *Codex* (C.1, 5, 10 ; C. 1, 5, 3; C. 1, 5, 5; C. 1, 5, 8, 4) che ne danno una regolamentazione non univoca, è risolta da Accursio riferendosi alle normative delle Autentiche al Codice stesso per cui tutta questa la problematica ai suoi tempi è superata: “[...] *hodie semper ecclesie uendicentur nec hec legitur dominus accursius florentinus legum doctor*”¹⁹⁸.

Sempre in materia di beni temporali, il *privilegium dotis* è negato alla donna eretica¹⁹⁹.

Rimane un ultimo punto da esaminare: se il ritorno dell'eretico all'ortodossia giovi all'eliminazione o almeno all'attenuazione delle sanzioni a tutti gli eretici o solamente a chi sin dalla nascita non abbia conosciuto la pienezza della fede ma poi si sia convertito; in forma dubitativa si è sostenuta la seconda soluzione²⁰⁰ riterei però che sia più sostenibile la tesi che il ritorno alla ortodossia giovi indistintamente a tutti gli eretici²⁰¹.

Com'è stato già rilevato, nonostante Accursio abbia avuto nella sua biblioteca l'*Appendix Concilii Lateransis* e almeno due collezioni di decretali²⁰², il suo ricorso al diritto canonico riguarda in modo estremamente scarso il *Decretum*

¹⁹⁷ Ivi, p. 167 n. 66 e p. 168 n. 68.

¹⁹⁸ Ibidem, p. 171-172.

¹⁹⁹ Ibidem, p. 171-172.

¹⁹⁹ Ibidem, p. 174.

²⁰⁰ RUFFINO, O., *op. cit.*, p. 189.

²⁰¹ MACERATINI, R., *La Glossa...*, cit. pp. 179 e ss.

²⁰² KANTOROWICZ, H., «Accursio e la sua Biblioteca», in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 2 (1929), p. 63 e ss. Sull'ortodossia di Accursio v. Ruffino, O..., cit., p. 69.

*Gratiani*²⁰³ e, per il tema specifico di questo lavoro, si è visto che egli non si occupa della decretale *Vergentis*.

Ancora una volta si deve terminare con le parole di Gabriel Le Bras: “*Aussi notables que ces recours (alle decretali) sont les abstentions. Les titres du Code sont relativement pauvres en reference canonique: Accurse ne connaît sur l’orthodoxie ou sur les privilèges cléricaux que les lois civiles: il ne vent être que l’interprète du droit impérial*”²⁰⁴.

²⁰³ MACERATINI, R., *La Glossa...*, cit. p. 182 n. 123.

²⁰⁴ LE BRAS, G., *Accurse et le droit canon*, in *Atti Studi Accursiani I* p. 222. e *La Glossa...*, cit. p. 182.